



PROTEZIONE CASA BY CREDEMASSICURAZIONI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI ABITAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** – Edizione CRSMO08967DUE0625
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo** – Edizione CRSMO08967DUE0625
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) e **Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione** – Edizione CRSMO08967T0625

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

Edizione CRSMO08967XUE0625

Data di ultimo aggiornamento 23 giugno 2025

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Casa** by Credemassicurazioni

Data ultimo aggiornamento: 23/06/2025

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta a chi intende assicurare la propria abitazione, nonché i fatti della propria vita, dai danni all'immobile e al suo contenuto provocati da incendio, eventi atmosferici o catastrofici, furto o provocati a terzi per propria responsabilità o della propria famiglia. È inoltre possibile essere coperti per eventuali spese legali e usufruire di alcune prestazioni di assistenza per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione Fabbricato e Contenuto** assicura i danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, eventi socio-politici, rottura cristalli, eventi atmosferici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua e ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio. Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi. È prevista la possibilità di estendere queste coperture assicurative all'impianto fotovoltaico e/o solare termico regolarmente installato sul tetto del fabbricato. Per i locatari, è assicurato il rischio locativo per i danni causati all'immobile tenuto in locazione e provocati da incendio.
- ✓ **Sezione Catastrofi Naturali** assicura i danni al fabbricato e al contenuto direttamente causati da terremoto, alluvione, inondazione e bombe d'acqua incluse le spese per sgombero, demolizione, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro e le spese per l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati
- ✓ **Sezione Furto** assicura i danni che possono subire i beni assicurati in seguito a furto, rapina o scippo, nonché le spese sostenute per guasti e atti vandalici provocati dai ladri. È prevista la possibilità di estendere la copertura per i danni da furto all'impianto fotovoltaico e/o solare termico regolarmente installato sul tetto del fabbricato.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile** assicura i danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento a cose, compresi i danni da interruzione attività, dai componenti del proprio nucleo familiare per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, compresi i danni derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante o causati dalla proprietà e custodia di animali domestici, dalla proprietà dell'abitazione.
- ✓ **Sezione Tutela Legale** assicura le spese sostenute per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l'abitazione nei casi espressamente indicati nella polizza.
- ✓ **Sezione Assistenza** assicura una serie di prestazioni per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica tramite l'intervento di un tecnico specializzato in caso di furto o rapina, guasto dell'impianto termo-idraulico o elettrico dell'abitazione, guasti agli elettrodomestici.

Area non assicurativa

Con l'acquisto della polizza e finché la stessa è in vigore, è possibile accedere ad un network di artigiani e tecnici specializzati per usufruire di prestazioni non ricomprese nelle garanzie di polizza e di check-up dedicati agli impianti a servizio del fabbricato. Per questi interventi è prevista l'applicazione di tariffe agevolate il cui pagamento resta ad esclusivo carico degli assicurati.

L'assicurazione è valida se l'edificio è costruito in materiali incombustibili (con alcune tolleranze sulla presenza di materiali combustibili, ad esempio è ammessa la presenza di cappotto termico anche se realizzato in materiali combustibili) e almeno il 50% è destinato a uso abitativo, uffici o studi. Le stesse condizioni valgono anche per l'intero edificio in caso di assicurazione di una sola porzione. **Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di accettazione della proposta.**



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Tutte le sezioni:** non sono assicurabili i fabbricati: **i)** non ubicati in Italia; **ii)** in costruzione, disabitati permanentemente, in rovina, classificati storici o soggetti al vincolo della sovrintendenza belle arti; **iii)** fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato. Inoltre, non rientrano fra i beni assicurabili: l'area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi. Sono esclusi dall'assicurazione:
- ✗ **Sezioni Fabbricato e Contenuto, Catastrofi Naturali, Furto:** **i)** danni legati a guerra, atti ostili, ribellioni, cyber crime, atti militari o provvedimenti governativi in contesti bellici.
- ✗ **Sezione Fabbricato e Contenuto:** **i)** danni da esplosioni, calore o radiazioni nucleari e da acceleratori di particelle; **ii)** danni da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni; **iii)** danni da allagamenti non coperti dalla garanzia "Spargimenti di acqua"; **iv)** danni causati con dolo dal contraente, assicurato o familiari conviventi; **v)** smarrimento o furto dei beni durante eventi già coperti dalla polizza; **vi)** danni a macchine o impianti per scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti; **vii)** costi per infissi danneggiati in fabbricati disabitati, in costruzione o ristrutturazione.
- ✗ **Sezione Catastrofi Naturali:** **i)** danni provocati da maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina; **ii)** danni causati da frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; **iii)** a fabbricati realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui.
- ✗ **Sezione Furto:** **i)** danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; **ii)** danni da incendi, esplosioni, radiazioni, eventi sismici o naturali.
- ✗ **Sezione Responsabilità Civile:** **i)** danni derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'assicurato; **ii)** danni conseguenti a furto; **iii)** inerenti all'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani; **iv)** provocati da animali diversi da animali domestici; **v)** danni alle persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione.
- ✗ **Sezione Tutela Legale:** **i)** vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, turbativa d'asta, normativa antitrust; **ii)** pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; **iii)** controversie relative alla compravendita e permuta di immobili.
- ✗ **Sezione Assistenza:** **i)** stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari; **ii)** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; **iii)** atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti o limitazioni legate alla data di decorrenza della garanzia. Si riportano per i seguenti pacchetti di garanzie i relativi limiti.

! Sezione FABBRICATO E CONTENUTO Fabbricato Base - Contenuto Base: Garanzia Incendio: **i)** Danni a provviste da mancata o anomala produzione freddo: limite indennizzo € 200 per annualità assicurativa; **ii)** Riparazione e ripristino tubazioni in caso dispersione di gas accertata da azienda erogatrice: limite indennizzo € 1.500 per sinistro ed annualità assicurativa; **iii)** Se la dispersione di gas riguarda tubazioni interrate: limite indennizzo € 1.500 per sinistro ed annualità assicurativa; scoperto 20% con minimo € 500; **iv)** Demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro: limite indennizzo 10% della Somma Assicurata relativa ai Beni Assicurati colpiti da sinistro; **v)** Rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso: limite indennizzo € 1.500 per sinistro ed annualità assicurativa; **vi)** Danni indiretti: limite indennizzo 10% dell'Indennizzo (rimborso forfettario); **Garanzia eventi socio-politici:** limite indennizzo Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto, Franchigia € 200. **Garanzia cristalli:** limite indennizzo € 2.500 per annualità assicurativa. **Garanzia eventi atmosferici:** **i)** Vento e Grandine (ogni tipo danno salvo quanto sottoindicato): limite indennizzo Somma Assicurata Fabbricato e/o Contenuto, scoperto 10% con minimo di €350; **ii)** Rimuovere e trasportare alberi caduti in occasione di sinistro: limite indennizzo € 1.500 per annualità assicurativa; **iii)** Vento su fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate: limite indennizzo Somma Assicurata Fabbricato, scoperto 30% con minimo di € 350; **iv)** Grandine su lastre in fibrocemento, cemento amianto, manufatti in materia plastica: limite indennizzo €2.500 per sinistro e per annualità assicurativa, scoperto 30% con minimo di € 500; **v)** Grandine su capotto termico: limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fabbricato, scoperto 10% con minimo di € 350; **vi)** Sovraccarico Neve: limite indennizzo 30% della Somma Assicurata Fabbricato e/o del Contenuto, per sinistro; scoperto 10% con minimo di € 200. **Garanzia fenomeno elettrico:** limite indennizzo € 5.000 per sinistro, Franchigia € 200. Infine, limitatamente al FABBRICATO BASE: **Garanzia Ricorso Terzi da Incendio:** limite indennizzo Massimale; **i)** Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali ecc.: limite indennizzo 10% del Massimale. **! Sezione CATASTROFI NATURALI: Terremoto -** Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto: Limite indennizzo pari Somma assicurata Fabbricato / Contenuto (quest'ultima è calcolata nella misura del 20% della Somma Assicurata Fabbricato); carenza 20 gg; Franchigia 12% somma assicurata. Spese demolizione, sgombero e trasporto residui del sinistro/rimozione e deposito presso terzi contenuto illeso/alloggio durante il tempo di ripristino dei locali: Limite indennizzo 10% danno indennizzabile, massimo € 10.000/ evento (fino massimo: € 5.000 per rimozione e deposito presso terzi Contenuto illeso; € 5.000 spese alloggio). **Alluvione, Inondazione e Bombe d'Acqua -** Danni al Fabbricato e al Contenuto: Limite indennizzo: Somma Assicurata Fabbricato/Contenuto (quest'ultima è calcolata nella misura del 20% della Somma Assicurata Fabbricato); Carenza 20 gg; Franchigia 12% Somma assicurata. **! Sezione FURTO Furto Base:** Limite indennizzo, per ogni tipo danno esclusi successivi, Somma Assicurata Furto. **i)** Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari: Limite indennizzo € 1.500 per Sinistro; Scoperto 20%; **ii)** Installazione o potenziamento di blindature serrature, ecc.: Limite indennizzo € 500 per Sinistro; **iii)** Vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai Beni Assicurati: Limite € 500 per Sinistro; Danni indiretti: 10% dell'Indennizzo (rimborso forfettario). **! Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:** Limite Indennizzo: Massimale RC; Danni (se non diversamente specificato); **Vita privata: i)** Danni a cose provati da cani: Franchigia € 50 (salvo iscrizione anagrafe canina); **ii)** Danni da inquinamento ambientali: Limite €50.000 per sinistro e per annualità; **iii)** Danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione/scoppio: Limite Per Sinistro, 30% del Massimale. **Proprietà fabbricati: i)** Danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio: limite per sinistro, 30% del massimale; **ii)** Danni derivanti da inquinamento ambientale: limite €50.000 per Sinistro e per annualità assicurativa; **iii)** Danni derivanti da spargimento di acqua: Limite €30.000 per Sinistro; Franchigia € 50. **! Sezione TUTELA LEGALE Tutela Legale Base:** Limite indennizzo € 10.000 per sinistro e con un massimo di € 100.000 per annualità assicurativa. **! Sezione ASSISTENZA Assistenza Base:** Invio di un fabbro o di un falegname, Invio di un vetraio, Invio di un idraulico, Invio di un termoidraulico, Invio di un elettricista € 500 per evento. Tutte le prestazioni di assistenza posso essere erogate per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: la garanzia relativa ai fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione è valida in tutto il mondo.
- ✓ Sezione Tutela Legale: opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e, per alcuni casi descritti in polizza, la garanzia opera anche in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.
- Se trasferisci la sede legale o la residenza fuori dall'Italia devi informare immediatamente Credemassicurazioni.



Quando e come devo pagare?

Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o mensilmente, senza costi aggiuntivi. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario, da rilasciare al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In caso di trasferimento della sede legale o la residenza fuori dall'Italia le garanzie terminano a mezzanotte del giorno in cui ti sei trasferito.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di **recedere dal contratto**, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, puoi recedere, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata AR, PEC, per il tramite dell'Intermediario). In caso di recesso, ti viene restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio di tali diritti non è addebitato alcun costo.

Assicurazione multirischi abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Casa by Credemassicurazioni

Data di aggiornamento: 23/06/2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni, si evidenzia che le garanzie proposte sono abbinare in sezioni e pacchetti e sono acquistabili secondo le modalità predefinite. Per maggiore dettaglio riguardo ai singoli pacchetti acquistabili si veda il paragrafo "**Sezioni**" facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. L'impegno di Credemassicurazioni è limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Sezione FABBRICATO E CONTENUTO Eventi Socio-Politici, non sono assicurati danni da: **i)** inondazione/ frana conseguenti eventi assicurati; **ii)** rapina, estorsione, saccheggio o i ammanchi di qualsiasi genere; **iii)** furto salvo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione per guasti e atti vandalici provocati da ladri; **iv)** verificatisi durante confisca, sequestro, requisizione beni assicurati per ordine di Autorità, o serrata; **v)** scritte o imbrattamento, esclusi quelli all'interno dell'abitazione; **vi)** avvenuti durante occupazione non militare che si protrae per più di 5 gg consecutivi; **vii)** contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva in conseguenza di atti di terrorismo. **Cristalli**, non sono assicurate le rotture di lastre: **i)** per crollo del fabbricato o distacco di parti; cedimento terreno o assestamento fabbricato; restauro fabbricato, operazioni trasloco, lavori edili o stradali nelle vicinanze; lavori su lastre o relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione lastre o infissi o mobili su cui sono collocate; **ii)** causate con dolo del contraente/assicurato/familiari conviventi, esclusi minori; **iii)** non integre e esenti da difetti prima dell'assicurazione; **iv)** di valore artistico. **Eventi Atmosferici** per "**vento e grandine**" non sono assicurati: **i)** danni da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi scarico; accumulo esterno acqua, formazione ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua; mareggiata e penetrazione acqua marina; gelo, cedimento, franamento terreno; **ii)** danni subiti da piscine, reti metalliche flessibili o elettrosaldate ancorate a palificazioni nel terreno, insegne e simili installazioni esterne; vetrate e lucernari (solo per danni da vento e quanto da esso trasportato); fabbricati incompleti nelle coperture, capannoni pressostatici, tendotensostre e simili, baracche in legno o plastica e quanto contenuto; **iii)** limitatamente alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al fabbricato, i danni subiti da serramenti di ogni tipo, manufatti in plastica, lastre fibrocemento o cemento amianto e dal contenuto; **iv)** limitatamente ai fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, danni subiti da manufatti in plastica, lastre fibrocemento o cemento amianto per effetto del vento e danni subiti dal contenuto. **Eventi Atmosferici** per "**sovraccarico di neve**" non sono assicurati i danni causati **i)** da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla garanzia; **ii)** a fabbricati in costruzione o rifacimento e loro contenuto; la garanzia opera quando il rifacimento non ha influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato; **iii)** a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, e alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato per sovraccarico di neve; **iv)** alle pensiline, tettoie e box auto non totalmente in muratura e loro contenuto; **v)** ai fabbricati in cattivo stato di conservazione o stato di abbandono; **vi)** da scivolamento della neve. **Fenomeno Elettrico**, non sono assicurati i danni: **i)** a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; **ii)** causati da difetti materiali e costruzione o per usura o manomissione; **iii)** per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. **Spargimenti di acqua**, non sono assicurati i danni: **i)** dovuti a umidità, stitilicidio; **ii)** derivanti da insufficiente smaltimento acque di origine meteorologica o da Occlusione impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime; **iii)** da rotture o occlusioni di: impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; tubazioni interrate escl. quelle in corrispondenza o sotto le superfici calpestabili di locali interrati (cantine, box auto, etc.) facenti parte del fabbricato; **iv)** da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento provocati da impianti solari termici. **Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua**: non sono coperte le spese eliminazione di occlusioni, tramite utilizzo getti d'acqua ad alta pressione, che hanno provocato danno da trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica. **Impianti fotovoltaici - solari termici**, non sono assicurati i danni agli impianti: **i)** installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato o sopra pertinenze del fabbricato assicurato non in muratura, o sopra tettoie e recinzioni o sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati; **ii)** che non hanno superato le verifiche/prescrizioni tecniche per legge; **iii)** non certificati.

Sezione CATASTROFI NATURALI non sono assicurati i danni: **i)** da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; **ii)** da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria; **iii)** provocati da dolo contraente/assicurato, legali rappresentanti, dall'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata **iv)** da umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione; **v)** da sovraccarico neve; **vi)** a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi compresi i loro circuiti, da sbalzi di corrente o scariche elettriche; **vii)** a fabbricati in costruzione o in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione; **viii)** indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati; **ix)** a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie; **x)** da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta degli eventi garantiti sul fabbricato o contenuto assicurato; **xi)** da Furto, Rapina, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere; **xii)** subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia: **xiii)** ai veicoli a motore iscritti dal P.R.A. non assicurati; **xiv)** a beni in leasing; **xv)** a strutture esterne e loro contenuto se hanno caratteristiche costruttive non conformi; **xvi)** per i danni al contenuto, sono esclusi denaro, carte valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi, pietre preziose, coralli, perle, opere artistiche, veicoli soggetti a immatricolazione e attrezzatura oggetto di contratto di leasing; **xvii)** non è pagato il sinistro che non ha anche causato un danno al fabbricato. **Alluvione, Inondazione e Bombe d'Acqua**, non sono assicurati i danni: **i)** da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico se non direttamente correlati all'evento; **ii)** da fuoriuscita di liquidi per rottura impianti idrici, igienici, tecnici, riscaldamento e condizionamento, compresi gli scaldabagni; **iii)** causati da fuoriuscita acqua da impianti automatici di estinzione; **iv)** a merci se poste a un'altezza < 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature.; **v)** avvenuti a seguito rotture, brecce o lesioni al tetto, pareti o serramenti dal vento o grandine; **vi)** a fabbricati o abitazioni costruiti in aree golenali.

Sezione FURTO non sono assicurati i danni: **i)** commessi/agevolati con dolo/colpa grave del contraente/assicurato o da parenti o affini; da persone che abitano con il contraente/assicurato o occupano i locali del fabbricato assicurato o comunicanti; da minori (salvo furto commesso da collaboratori familiari); **ii)** riguardanti preziosi, valori, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi polso e tasca, sculture e simili d'arte, argenteria se tali danni si verificano in locali di pertinenza del fabbricato assicurato non comunicanti con i locali di abitazione del fabbricato stesso; **iii)** in caso di assicurazione abitazione principale, avvenuti a partire dalle ore 24 del 45 giorno se i locali assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione è dalle ore 24 del 15 giorno dalle ore 24 del 25 giorno se in cassaforte; **iv)** in caso di assicurazione abitazione secondaria, a preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro se non avvenuti nel periodo di effettiva abitazione; **v)** se i mezzi di protezione e chiusura non sono operanti, non si riconoscono indennizzi salvo presenza nei locali, al momento del sinistro, del contraente o componente del nucleo familiare; **vi)** sono esclusi i furti resi possibili per mancanza di mezzi di protezione e chiusura o attraverso le luci di serramenti o inferrate, senza manomissione o effrazione di strutture o congegni di chiusura. Pacchetto **Furto Premium**, non sono assicurati i danni: **i)** subiti dai minori di 14 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, siano con persone di età superiore; **ii)** ai preziosi e ai valori che attengano ad attività professionali dell'assicurato. **Impianti fotovoltaici - solari termici:** **i)** la garanzia opera solo se il furto avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni; riguarda l'impianto fotovoltaico - solare termico installato su fabbricato abitato); **ii)** se l'impianto fotovoltaico - solare termico è installato su fabbricato adibito ad abitazione secondaria e posizionato ad altezza < a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili, la garanzia opera se l'impianto è protetto da antifurto: bulloni anti-svitamento; i pannelli sono vincolati mediante incollaggio ai supporti; chip nei pannelli; sistema GPS; sistema antifurto da remoto con vigilanza. Non sono assicurati i danni agli impianti fotovoltaici - solari termici: **iii)** installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato; sopra pertinenze del fabbricato assicurato che non sono in muratura, o sopra tettoie e recinzioni; sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati; **iv)** che non hanno superato le verifiche e prescrizioni tecniche di legge; non certificati.

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE non sono assicurati i danni: **i)** da perdita, distruzione e deterioramento di cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o destinazione. (es. beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato); **ii)** conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; **iii)** da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto; **iv)** derivanti da inquinamento ambientale; **v)** causati a coniuge, convivente di fatto, genitori, figli dell'Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell'Assicurato. Esclusi figli e genitori dell'Assicurato, se non conviventi, in caso di sinistro per spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale/ occlusione impianti idrici del fabbricato; **vi)** ai minori in affidamento; **vii)** da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e incidenti dovuti ad ordigni di guerra. **Vita Privata** non sono coperti i danni: **i)** da proprietà, circolazione e uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili; **ii)** derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dalla garanzia "Proprietà di Fabbricati", se operante). **Proprietà di Fabbricati** non sono coperti i danni: **i)** da spargimenti di acqua se per rottura accidentale o occlusione impianti idrici del fabbricato; da umidità e stitilicidio; da insufficiente smaltimento acque o da occlusione impianti raccolta e deflusso acqua piovana; da rotture/ occlusioni impianti irrigazione; da rotture o occlusioni tubazioni interrate escluse quelle collocate in corrispondenza o sotto locali interrati (cantine, box auto, etc.) del fabbricato.

Sezione TUTELA LEGALE non sono operanti le cause: **i)** in materia fiscale e per controversie devolute al giudice amministrativo; **ii)** per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, terrorismo, vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; **iii)** per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme; **iv)** per controversie della proprietà o da circolazione di veicoli a motore, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; **v)** per fatti dolosi delle persone assicurate; **vi)** per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; **vii)** attività nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, esclusi i trattamenti medici; **viii)** fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare; **ix)** per qualsiasi Sinistro della professione medica, sanitaria di ostetrica o lavoro dipendente, autonomo o di impresa; **x)** per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; **xi)** per i casi di adesione a class action; **xii)** per i casi connessi alla circolazione stradale; **xiii)** vertenze contrattuali con Credemassicurazioni; **xiv)** prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; **xv)** impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi; **xvi)** vertenze con l'intermediario che colloca il presente contratto; **xvii)** per gare o competizioni sportive e per le controversie in materia di giustizia sportiva; **xviii)** per l'attività sportiva svolta in forma professionistica o che non ha carattere ricreativo e amatoriale; **xix)** pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate; **xx)** per controversie relative a leasing immobiliare, costruzione ex novo o trasformazione di edifici, ristrutturazione dell'immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali, relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione; **xxi)** per attività politica e sindacale.

Sezione ASSISTENZA non sono operanti qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: **i)** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre ai limiti indicati nel DIP Danni, si riportano di seguito i limiti per i pacchetti di garanzie non riportati nel DIP Danni.

Sezione FABBRICATO E CONTENUTO

FABBRICATO PREMIUM – CONTENUTO PREMIUM Spargimenti di acqua: **i)** ogni tipo danno salvo quanto di seguito indicato: limite indennizzo € 30.000 per sinistro, Franchigia € 200; **ii)** Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore: limite indennizzo € 2.500 per sinistro, Franchigia € 200; **iii)** Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica: limite indennizzo € 2.000 per sinistro, Franchigia € 200; **iv)** Rottura accidentale apparecchi domestici: limite indennizzo € 1.000 per sinistro, Franchigia € 200; **v)** Acqua piovana: limite indennizzo € 1.500 per sinistro e annualità assicurativa, Franchigia € 300. **Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua:** **i)** Tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti del Fabbricato assicurato: limite indennizzo € 1.500 per Sinistro e annualità assicurativa, Franchigia € 200; **ii)** Tubazioni interrate al servizio del Fabbricato: limite indennizzo € 1.500 per sinistro e annualità assicurativa, Franchigia € 300; **iii)** Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le occlusioni): limite indennizzo € 250 per sinistro € 750 per annualità assicurativa. **FABBRICATO FOTOVOLTAICI:** **i)** Incendio ecc., caduta aeromobili ecc., urto veicoli; fumi, gas caduta ascensori ecc.: Limite indennizzo Somma Assicurata Fotovoltaici, scoperto 5% con minimo € 300; **ii)** Danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti: limite indennizzo Somma Assicurata Fotovoltaici, scoperto 5% minimo € 200; **iii)** Demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro: limite indennizzo 10% Somma Assicurata Fotovoltaici per sinistro; **iv)** Danni indiretti: limite indennizzo 10% dell'Indennizzo (rimborso forfettario). **v)** Danni a cose di terzi da incendio, esplosione scoppio di cose dell'Assicurato: limite indennizzo pari al Massimale Ricorso Terzi; **vi)** Eventi Sociopolitici: Limite indennizzo pari al 70% Somma Assicurata Fotovoltaici per sinistro, scoperto 5% con minimo € 500; **vii)** Eventi Atmosferici – Vento e Grandine: limite indennizzo pari al 70% Somma Assicurata Fotovoltaici per sinistro, scoperto 10% con minimo € 500; **viii)** Eventi Atmosferici – Sovraccarico Neve: limite indennizzo 70% Somma Assicurata Fotovoltaici per sinistro, scoperto 10% con minimo € 500; **ix)** Fenomeno Elettrico: limite indennizzo 20% della Somma Assicurata Fotovoltaici per sinistro, scoperto: 10% con minimo € 500; **x)** Spargimenti di Acqua: limite indennizzo Somma Assicurata Fotovoltaici, scoperto 10% con minimo € 200. Per gli spargimenti di Acqua dovuti da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro: limite indennizzo € 2.500 per sinistro, scoperto 10% con minimo € 200; **xi)** Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua: limite indennizzo € 1.500 per sinistro e annualità assicurativa scoperto 5% con minimo € 200; **xii)** Batterie di Accumulo: limite indennizzo € 5.000 per sinistro/anno assicurativo (esclusi danni derivanti da Fenomeno Elettrico).

Sezione FURTO

FURTO PREMIUM: Scippo, Rapina, Furto con destrezza (ogni tipologia di danno): limite Somma Assicurata Scippo. **FURTO FOTOVOLTAICI:** **i)** Impianti fotovoltaici - solari termici: Somma Assicurata Fotovoltaici, scoperto 10% con minimo € 750; **ii)** Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari: limite indennizzo € 1.500 per Sinistro, scoperto 20% minimo € 750; **iii)** Furto attraverso impalcature: limite Somma Assicurata Fotovoltaici, Scoperto 20% con il minimo di € 750 (elevato al 30% se coesiste con altri scoperti e li assorbe). **DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA:** **i)** Mezzi di chiusura operanti - Abitazione Principale (e Abitazione Secondaria nel periodo di abitazione) difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso: scoperto 20%; **ii)** Mezzi di chiusura operanti - Abitazione Principale (e Abitazione Secondaria nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e presenza nei locali del Contraente ecc: franchigia € 100; **iii)** Mezzi di chiusura operanti - Difformità in Abitazione Secondaria (periodo di non abitazione): scoperto 30%; **iv)** Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del Contraente ecc: franchigia € 100. **ALTRI LIMITI DI INDENNIZZO:** **i)** Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito: limite 50% Somma Assicurata Furto, con il massimo di € 20.000 (limite aumentato del 50% se i beni sono custoditi in Cassaforte con congegni di chiusura attivati); **ii)** denaro: limite 7% della Somma Assicurata Furto (limite aumentato del 50% se il denaro è custodito in Cassaforte con congegni di chiusura attivati); **iii)** Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i Preziosi), oggetti e servizi d'argenteria: limite 60% della Somma Assicurata Furto, con il massimo di € 25.000 per singolo oggetto o servizio; **iv)** Beni Assicurati in locali di pertinenza del Fabbricato (cantina, Garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione: limite 20% della Somma Assicurata Furto per Sinistro; **v)** Furto attraverso impalcature - Sinistro in Abitazione Secondaria durante periodo di disabitazione: limite Somma Assicurata Furto, scoperto 20% (elevato al 30% se coesiste con altri della sez. Furto e li assorbe).

Sezione TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE PREMIUM: **i)** Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata: la garanzia copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200; **ii)** Impugnazione di delibere assembleari condominiali: limite di Indennizzo di € 2.500 per Sinistro e per anno assicurativo; **iii)** Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: a garanzia copre l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 200; **iv)** Prestazione difesa penale per delitti dolosi: ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000 per Sinistro.

Sezione ASSISTENZA

ASSISTENZA PREMIUM: **i)** Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici: € 300 per evento (valido solo se garanzia già scaduta); **ii)** Trasporto elettrodomestici: € 300 per evento; **iii)** Pernottamento in albergo: € 500 per evento; **iv)** Rientro anticipato da un viaggio: € 500 per evento (qualora l'Assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 km dal fabbricato assicurato); **v)** Recupero del veicolo: € 500 per evento (solo a seguito di "Rientro anticipato da un viaggio"); **vi)** Proseguimento del viaggio € 500 per evento (per tornare sul posto, qualora l'Assicurato debba interrompere il viaggio ad oltre 50 km dal fabbricato assicurato); **vii)** Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati: € 1.000 per evento e deposito temporaneo massimo di 30 giorni; **viii)** Invio di una collaboratrice domestica: massimo 12 ore (fruibili in moduli di 4 o 6 ore nell'arco di un mese).



A chi è rivolto questo prodotto?

Protezione Casa by Credemassicurazioni è rivolto ai soggetti residenti in Italia che desiderano tutelare la propria abitazione, ubicata in territorio italiano, e/o il relativo contenuto da danni causati da incendio, eventi atmosferici e catastrofali, da furto, da danni provocati a terzi per propria responsabilità o della propria famiglia. È inoltre possibile essere coperti per eventuali spese legali e usufruire di alcune prestazioni di assistenza per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari al 25% del premio imponibile, con la sola eccezione del premio inerente le garanzie della Sezione Catastrofi Naturali per il quale è previsto un onere del 10%. In aggiunta, sono previsti costi di gestione del contratto, pari al 17% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, fax 0522442041, e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html . La Funzione Reclami di Credemassicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto all'imposta sui premi, calcolata sul premio imponibile, nella misura del: 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002) per le garanzie della Sezione Fabbriato e Contenuto, Sezione Catastrofi Naturali (fatto salvo per la parte di premio riferita a unità immobiliari ad uso abitativo che sono esenti da imposta), Sezione Furto e Sezione Responsabilità Civile; del 21,25% per le garanzie della Sezione Tutela Legale; del 10% per le garanzie della Sezione Assistenza. I premi versati per assicurazioni contro eventi calamitosi, riferiti a unità immobiliari ad uso abitativo, sono detraibili nella misura del 19%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



PROTEZIONE CASA BY CREDEMASSICURAZIONI

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.

INTRODUZIONE

Il prodotto Protezione Casa by Credemassicurazioni contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di *Abitazione* e i fatti della vita familiare.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

Ti interessa assicurare un immobile ubicato in Italia e le parti del fabbricato che vuoi assicurare sono:

- adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato
- costruite in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. È ammessa la presenza di cappotto termico anche se realizzato in materiali combustibili. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini di questa copertura assicurativa
- destinate, per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani, ad abitazioni, studi professionali e uffici



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

Il fabbricato da assicurare è un immobile:

- in costruzione
- disabitato permanentemente o in rovina
- classificato come storico o comunque soggetto al vincolo della sovrintendenza alle belle arti
- non è ubicato in Italia
- non è adibito ad abitazione civile, studio professionale o ufficio collegato

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile citati con una breve spiegazione.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono le norme che regolano la *Polizza* in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

Le garanzie proposte sono abbinata in sezioni e pacchetti e sono acquistabili secondo le modalità riportate nella seguente tabella. Le sezioni Tutela Legale e Assistenza saranno sempre operanti e, al fine di attivare la *Polizza*, è necessario selezionare almeno un'altra sezione.

Sezione	Pacchetto – Rischio Assicurato	Garanzie	Modalità di Acquisto
Sezione FABBRICATO e CONTENUTO Nel caso si scelga di assicurare il FABBRICATO	Base (art. 10.1)	Incendio, Ricorso Terzi da incendio, Eventi Socio-politici, Cristalli, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico	Acquisto necessario per attivare la Sezione
	Premium (art. 10.2)	Spargimenti di Acqua e Ricerca del Guasto in caso di spargimenti di acqua	Acquistabile se presente il pacchetto FABBRICATO “Base”
	Fotovoltaici (art. 10.3)	Estensione delle garanzie dei pacchetti Base e Premium all’impianto fotovoltaico e solare termico	Acquistabile se presente il pacchetto FABBRICATO “Premium”
	Rischio Locativo (art. 10.4)	Rischio Locativo per i danni causati all’immobile tenuto in locazione e provocati da incendio	Alternativo al pacchetto FABBRICATO “Base”
Sezione FABBRICATO e CONTENUTO Nel caso si scelga di assicurare il CONTENUTO	Base (art. 10.1)	Incendio, Eventi Socio-politici, Cristalli, Eventi Atmosferici, Fenomeno Elettrico	Acquisto necessario per attivare la Sezione
	Premium (art. 10.2)	Spargimenti di Acqua	Acquistabile se presente il pacchetto CONTENUTO “Base”
Sezione CATASTROFI NATURALI	Terremoto (art. 13.1)	Terremoto	Acquistabile se presenti il pacchetto FABBRICATO “Premium” e il pacchetto CONTENUTO “Premium”
	Alluvione (art. 13.2)	Alluvione, Inondazione, Bombe d’Acqua	Acquistabile se presente il pacchetto CATASTROFI NATURALI “Terremoto”
Sezione FURTO	Base (art. 16.1)	Furto, Rapina, Guasti cagionati dai ladri	Acquisto necessario per attivare la Sezione
	Premium (art. 16.2)	Scippo e Rapina all’esterno dell’abitazione	Acquistabile se presente il pacchetto FURTO “Base”
	Fotovoltaici (art. 16.3)	Estensione delle garanzie del pacchetto Furto Base all’impianto fotovoltaico e solare termico	Acquistabile se presenti il pacchetto FURTO “Base” e il pacchetto FABBRICATO “Fotovoltaici”
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE	Vita Privata (art. 20.2)	Responsabilità Civile relativa a fatti verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione	Acquisto necessario di almeno un pacchetto per attivare la Sezione
	Proprietà di Fabbricati (art. 20.3)	Responsabilità Civile relativa alla proprietà del fabbricato	
Sezione TUTELA LEGALE	Base (art. 24.3)	Difesa penale per delitti colposi, richiesta di risarcimento danni, vertenze in materia di locazione e diritto di proprietà, richiesta di risarcimento nel caso si sia coinvolti in incidente come pedoni, ciclisti o trasportati di un veicolo	Sempre operante
	Premium (art. 24.4)	Difesa penale per delitti dolosi, vertenze con Istituti pubblici previdenziali o sociali, vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici, impugnazione delle delibere assembleari condominiali	Acquistabile se presente il pacchetto TUTELA LEGALE “Base”

Sezione ASSISTENZA	Base (art. 28.1)	Intervento di un tecnico specializzato in caso di danni da furto o rapina, guasto dell'impianto termo-idraulico o elettrico dell'abitazione	Sempre operante
	Premium (art. 28.2)	Intervento in caso di guasto agli elettrodomestici, assistenza in viaggio e salvataggio beni assicurati in caso sinistro	Acquistabile se presente il pacchetto ASSISTENZA "Base"

Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che troverai in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI

Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)

800 – 27.33.36

Sezione Assistenza e Area non assicurativa attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno

800 – 89.69.91

Dall'estero:
0039 011-7425566

INDICE

INTRODUZIONE	1
GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	2
 3 EFFICACIA DELLA POLIZZA	2
 4 RECESSO, DISDETTA ED ESTINZIONE	4
 5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	5
 6 DOVE VALE LA COPERTURA	6
 7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	6
 8 ALTRE INFORMAZIONI	7
 9 COMUNICAZIONI	8
SEZIONE FABBRICATO E CONTENUTO	8
 10 CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
 11 CHE COSA NON È ASSICURATO	14
 12 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	16
SEZIONE CATASTROFI NATURALI	18
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	18
 14 CHE COSA NON È ASSICURATO	20
 15 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	21
SEZIONE FURTO	22
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	22
 17 CHE COSA NON È ASSICURATO	25
 18 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	26
SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONI FABBRICATO E CONTENUTO, CATASTROFI NATURALI, FURTO	28
 19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	28
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	30
 20 CHE COSA POSSO ASSICURARE	30
 21 CHE COSA NON È ASSICURATO	33
 22 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	34
 23 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	35
SEZIONE TUTELA LEGALE	36
 24 CHE COSA POSSO ASSICURARE	36
 25 CHE COSA NON È ASSICURATO	38
 26 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	39
 27 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	40
SEZIONE ASSISTENZA	42
 28 CHE COSA POSSO ASSICURARE	42
 29 CHE COSA NON È ASSICURATO	44
 30 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	45
 31 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	46

AREA NON ASSICURATIVA **46**

	32	SERVIZI ABBINATI ALLA POLIZZA	47
	33	CHE COSA FARE PER ATTIVARE I SERVIZI ABBINATI ALLA POLIZZA	47

ALLEGATI

FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

GLOSSARIO

Indica il significato di alcuni termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

ABITAZIONE SECONDARIA

L'abitazione nella quale l'Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento firmato da parte di *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario* che conferma la *Conclusione del Contratto*.

ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini naturali o artificiali, da qualsiasi causa provocata quando tale evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, ad esempio:

- Cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito dell'abitazione
- Cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile
- Altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possedeva o utilizza nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ARAG

ARAG SE, sede in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, società alla quale *Credemassicurazioni* ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla Sezione Tutela Legale.

AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Spazio personale sul sito di *Credemassicurazioni* a disposizione del *Contraente*.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonoaudiovisive (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, consolle per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

ASSICURATO

Il soggetto residente (per le società, con sede legale) in Italia, protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che *Credemassicurazioni* si impegna a fornire all'Assicurato nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'Assicurazione.

BATTERIE DI ACCUMULO

Batterie che accumulano l'energia prodotta da un Impianto Fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

BENI ASSICURATI

Fabbricato e relativo *Contenuto*, anche se di proprietà di terzi. *Gli Impianti Fotovoltaici* e gli impianti *Solari Termici* fanno parte dei beni assicurati solo se acquistata la relativa *Copertura*.

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto di *Credemassicurazioni*, alla gestione dei *Sinistri* della garanzia “Assistenza alla Casa”.

BOMBE D'ACQUA

Eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale che causa un allagamento dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. È compreso il box auto separato ma di pertinenza dall'abitazione assicurata, facente parte di un *Fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'articolo 2.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* e/o del suo *Nucleo Familiare*.

CAMBIO DI PRODOTTO

Possibilità del *Contraente* titolare di una polizza Protezione Casa/Polizza Casa di *Credemassicurazioni* di richiedere, alla scadenza contrattuale, il cambio di prodotto a Protezione Casa by Credemassicurazioni. In tal caso, vale quanto previsto all'articolo 3.5 della presente *Polizza*.

CAPPOTTO TERMICO

L'elemento termico intonacabile e/o coibentante per pareti e/o facciate finalizzato a ridurre gli effetti prodotti nella struttura o nella muratura dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.

CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla data di effetto della *Polizza* durante il quale le garanzie non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo *Credemassicurazioni* non corrisponde la prestazione assicurata.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di *Blue Assistance*, società di servizi facente parte di Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *Assistenza* previsti in *Polizza*.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il momento in cui il *Contraente* riceve l'Accettazione della Proposta firmata da parte di *Credemassicurazioni*. In caso di sottoscrizione tramite il Servizio di “firma elettronica”, l'Accettazione della Proposta potrà essere firmata anche da parte dell'Intermediario.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'abitazione e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'abitazione e quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto. Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, se non si è scelto di assicurare il *Fabbricato* (pacchetto “*Fabbricato Base*”), gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura e destinazione. Se l'Assicurato è *Locatario*, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione. Fanno parte del contenuto i Preziosi, i Valori, le raccolte e le collezioni. In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli *Impianti Fotovoltaici* e gli impianti *Solari Termici*.

CONTRAENTE

Il soggetto residente (per le società, con sede legale) in Italia che stipula il contratto di assicurazione con *Credemassicurazioni* e sottoscrive il modulo di *Proposta di Assicurazione*.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato dal *Contraente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dalla Banca.

COPERTURA – COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa ad un Contraente da *Credemassicurazioni* che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CYBER CRIME

Il reato informatico che consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware sia software).

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti al Contraente:

- Dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *Beni* colpiti da un *Sinistro*
- Dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *Sinistro*

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo.

DECORRENZA

Momento in cui la Polizza diventa valida se il Premio pattuito è stato pagato.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

FABBRICATO

Indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quanto riportato sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *Box Auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine a uso privato, centrale termica, o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie, antenne radiotelevisive e satellitari (purché fissate al fabbricato), *Cappotto Termico*, tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli *Impianti Fotovoltaici* e gli *Impianti Solari Termici*.

Sono altresì esclusi gli immobili:

1. In costruzione
2. Disabitati permanentemente o in rovina
3. Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti

FASE GIUDIZIALE

La fase della Vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della Vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le *Parti* senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al Fabbricato.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'Assicurato, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

FURTO DI IDENTITÀ

Sottrazione ed utilizzo illecito di dati personali del Contraente (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, riferimenti del conto corrente bancario o postale, riferimenti di bancomat o carte di credito) finalizzato all'acquisizione di beni o servizi contro la sua volontà (mediante, ad esempio, richiesta di finanziamenti, apertura di conti correnti, accensione di mutui).

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, Batterie di Accumulo, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del Fabbricato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Credemassicurazioni a seguito del verificarsi di un Sinistro.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INONDAZIONE

Vedi Alluvione.

INTERMEDIARIO

Il soggetto che esercita a titolo oneroso l'attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione.

In caso di necessità, fornisce assistenza e consulenza tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del Registro Unico Intermediari (ossia gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario).

INVERTER

Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer e televisori in genere.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che Credemassicurazioni si impegna a corrispondere in caso di Sinistro.

LOCATARIO

Titolare o co-titolare del contratto di locazione\comodato relativo all'immobile oggetto dell'Assicurazione.

MASSIMALE

La somma, indicata nel modulo di *Accettazione della Proposta*, fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia.

NUCLEO FAMILIARE

I famigliari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *Sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

PARTI

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni*.

POLIZZA

Il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

POLIZZA SOSTITUITA

Polizza oggetto di *Sostituzione di Polizza*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* per l'acquisto della *Polizza*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni* prescindendo dal valore complessivo dei *Beni* assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della *Somma Assicurata*, senza l'applicazione della *Regola Proporzionale*, che trova invece applicazione nella forma di assicurazione a *Valore Intero*.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento firmato dal *Contraente* che conferma la volontà di acquistare la *Polizza* in base alle caratteristiche e alle condizioni concordate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità della *Polizza*.

PROPRIETARIO

Proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'Assicurazione.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla *Polizza* e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle garanzie prestate con la forma di assicurazione a *Valore Intero*, la *Somma Assicurata* per ciascuna categoria di beni assicurati deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni assicurati stessi. Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *Somma Assicurata*, l'*Indennizzo* è proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui il *Contraente* ha stabilito la sua *Abitazione Principale*.

SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.

SERRAMENTI

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel *Fabbricato* (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* per ricevere e/o sottoscrivere, in modalità digitale, la documentazione relativa alla *Polizza*. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione e di utilizzo del Servizio di “Firma Elettronica”, puoi richiedere le condizioni contrattuali all'*Intermediario*.

SINISTRO

Evento per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA

La somma massima che Credemassicurazioni paga in caso di Sinistro indennizzabile.

SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Possibilità del *Contraente* di richiedere, in qualsiasi momento, di aggiornare le garanzie, i massimali e le somme assicurate della *Polizza*. In tal caso, vale quanto previsto all'articolo 3.4 – Sostituzione di Polizza.

SUPERFICIE IN MQ

Si intende la superficie calpestabile interna di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi escluse quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari. Tale informazione viene riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

TENDOSTRUTTURE

Strutture aventi uno scheletro portante indipendente, anche se ancorato al *Fabbricato*, con telo di copertura e tamponamento di forma piana e non fondamentale ai fini del calcolo o della stabilità della struttura.

TENSOSTRUTTURE

Sistemi strutturali i cui elementi risultano prevalentemente sollecitati a sforzi di trazione.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un *Sinistro* indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio e i danni relativi sono considerati “singolo sinistro” purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

TIPO DI ABITAZIONE

Il tipo di abitazione è così classificabile:

- **Appartamento:** locali facenti parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del *Fabbricato*;

- **Villa/Casa Singola:** il Fabbricato non ha muri in comune con altre abitazioni;
- **Villa a Schiera/Plurifamiliare:** il Fabbricato è una villa con dei muri in comune con altre abitazioni oppure una villa a schiera, anche priva di muri in comune, ma con un'area comune recintata e un accesso comune dall'esterno.

VALORE A NUOVO

Per il *Fabbricato*, gli *Impianti Fotovoltaici*, gli *Impianti Solari Termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *Fabbricato*) e gli oneri fiscali se detraibili. Per il *Contenuto* e le *Lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

Per il *Fabbricato*, gli *Impianti Fotovoltaici*, gli *Impianti Solari Termici*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area (su cui insiste il *Fabbricato*) nonché gli oneri fiscali se detraibili. Per il *Contenuto*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *Beni Assicurati* calcolato in base al criterio di cui all'articolo 19.5 - Determinazione del danno delle Condizioni di Assicurazione; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *Valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ARTICOLO 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

ARTICOLO 1588 PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA

“Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.”

ARTICOLO 1589 INCENDIO DI COSA ASSICURATA

“Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.”

ARTICOLO 1611 INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIÙ INQUILINI

“Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.”

ARTICOLO 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ARTICOLO 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ARTICOLO 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ARTICOLO 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ARTICOLO 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ARTICOLO 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ARTICOLO 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

ARTICOLO 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”

ARTICOLO 1918 ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.

L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata.

Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore, nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal contratto.

ARTICOLO 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il *Contraente* deve fornire a *Credemassicurazioni* le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio in modo preciso e completo. Se non lo fa consapevolmente o con colpa grave su fatti che conosce o potrebbe normalmente conoscere, il contratto può essere annullato e può perdere il diritto all'*Indennizzo* (come previsto dall'articolo 1892 del codice civile). Se non lo fa, ma inconsapevolmente o senza colpa grave o su fatti che non conosce e che non poteva verificare, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto (come previsto dall'articolo 1893 del codice civile).

Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i Premi versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'indennizzo o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se il *Contraente* trasferisce la sede legale o la residenza fuori dall'Italia, deve informare immediatamente *Credemassicurazioni*. Le garanzie terminano dalle ore 24:00 del giorno in cui il *Contraente* si è trasferito.

Se il *Contraente* non informa *Credemassicurazioni* del trasferimento, fermo restando quanto indicato al paragrafo precedente, deve anche risarcire *Credemassicurazioni* per qualsiasi danno derivante da questa omissione.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se il rischio assicurato si aggrava, il *Contraente* deve informare immediatamente *Credemassicurazioni* per iscritto. In caso di *Sinistro*, la mancata segnalazione di tali cambiamenti può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo* (come stabilito dall'articolo 1898 del Codice Civile).

Articolo 1898 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata ai rischi assicurati durante tutta la durata contrattuale, affinché *Credemassicurazioni* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica il *Fabbricato* assicurato variandone le dimensioni rispetto a quanto dichiarato ed indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, oppure modificandone le caratteristiche costruttive, è importante che lo comunichi a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, *Credemassicurazioni* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun indennizzo.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'articolo 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.



2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la *Copertura Assicurativa* opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* sia:

- Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. A tale riguardo, si precisa che nelle pareti esterne è ammessa la presenza di *Cappotto Termico* anche se realizzato in materiali combustibili. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*Assicurazione*;
- Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad *Abitazioni*, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione del *Fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 RISCHI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli immobili:

1. In costruzione
2. Disabitati permanentemente o in rovina
3. Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della sovrintendenza alle belle arti



3 EFFICACIA DELLA POLIZZA

3.1 CONCLUSIONE DELLA POLIZZA

Il contratto è concluso nel momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta*. Per la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* può utilizzare anche il *Servizio di "Firma Elettronica"*.

3.2 DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

Se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati, la *Polizza* è attiva dalle ore 24:00 del giorno di "*Decorrenza della Polizza*" indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*. In alternativa ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del *Premio*. Il contratto ha durata di un anno ed è previsto il tacito rinnovo alla scadenza per un'ulteriore annualità e così di seguito a ogni ricorrenza annua, salvo disdetta.

Se il *Contraente* non paga i *Premi* successivi, la *Polizza* è sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende validità dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze e il diritto di *Credemassicurazioni* di ricevere il pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile.

3.3 TACITO RINNOVO DELLA POLIZZA

In assenza di disdetta, la *Polizza* si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

I *Premi* delle garanzie possono essere ricalcolati ad ogni annualità tenendo conto delle variabili tariffarie e normative in vigore alla *Scadenza della Polizza*. In questo caso, *Credemassicurazioni*, entro 45 giorni dalla *Scadenza*, invia al *Contraente* una comunicazione con indicato il *Premio* di rinnovo per l'annualità successiva.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la *Polizza* *disdettandola* come previsto al successivo articolo 4.2 - *Disdetta della Polizza*.

3.4 SOSTITUZIONE DI POLIZZA

Il *Contraente*, in qualsiasi momento, può richiedere la *Sostituzione di Polizza* modificando le garanzie, le *Somme Assicurate* e i *Massimali*. In tal caso, ferma restando la cessazione della *Polizza Sostituita* e l'esclusiva applicabilità di tutte le previsioni della nuova *Polizza* dalla sua data di effetto, trovano applicazione anche le seguenti regole aggiuntive:

Garanzie	Carenza	Limite d'Indennizzo
Garanzie già acquistate e confermate	Nessun periodo di <i>Carenza</i> .	<i>Massimale</i> delle garanzie della nuova <i>Polizza</i>
Garanzie nuove, non precedentemente acquistate	Si applicano i periodi di <i>Carenza</i> previsti dall'articolo 15.1	Gli eventi coperti dalle garanzie nuove, non precedentemente acquistate, occorsi prima della decorrenza della nuova <i>Polizza</i> e fino al termine del periodo di <i>Carenza</i> , ove previsto, non daranno diritto all' <i>Indennizzo</i> .

Esempi

- Protezione Casa by Credemassicurazioni – data effetto 12/05/2024
- *Sostituzione di Polizza* con effetto 12/11/2024 – Il *Contraente* conferma le precedenti garanzie, comprese le garanzie “Terremoto” e “Alluvione” della Sezione Catastrofi Naturali, e acquista la garanzia “Vita Privata” della Sezione di Responsabilità Civile.

Il 30/11/2024 l'abitazione assicurata viene danneggiata a seguito di un allagamento causato da una *Bomba d'Acqua*.

La garanzia “Alluvione” era già presente nella *Polizza Sostituita*, pertanto, non si applica il periodo di *Carenza*.



- Protezione Casa by Credemassicurazioni – data effetto 12/05/2024
- *Sostituzione di Polizza* con effetto 12/11/2024 – Il *Contraente* conferma le precedenti garanzie e acquista le garanzie “Terremoto” e “Alluvione” della Sezione Catastrofi Naturali.

Il 30/11/2024 l'abitazione assicurata viene danneggiata a seguito di un allagamento causato da una *Bomba d'Acqua*.

La garanzia “Alluvione” non era presente nella *Polizza Sostituita*, pertanto, si applica il periodo di *Carenza*. La *Bomba d'Acqua* si è verificata nel periodo di *Carenza* di 20 giorni rispetto alla data di sostituzione e quindi il *Sinistro* non è in copertura.

3.5 CAMBIO DI PRODOTTO DA PROTEZIONE CASA/POLIZZA CASA A PROTEZIONE CASA BY CREDEMASSICURAZIONI

Se il *Contraente* è già titolare di una polizza Protezione Casa/Polizza Casa di *Credemassicurazioni* e chiede, alla scadenza annuale, il *Cambio di Prodotto* da Protezione Casa/Polizza Casa alla presente *Polizza*, ferma restando la cessazione alla scadenza di Protezione Casa/Polizza Casa e l'esclusiva applicabilità di tutte le previsioni di cui alla presente *Polizza* dalla sua data di effetto, trovano applicazione anche le seguenti regole aggiuntive:

Garanzie	Carenza	Limite d'Indennizzo
Garanzie già acquistate in Protezione Casa/ Polizza Casa e confermate in Protezione Casa by Credemassicurazioni	Nessun periodo di <i>Carenza</i> .	<i>Massimale</i> delle garanzie della <i>Polizza</i> Protezione Casa by Credemassicurazioni
Garanzie nuove, acquistate su Protezione Casa by Credemassicurazioni e non presenti su Protezione Casa/ Polizza Casa	Si applicano i periodi di <i>Carenza</i> previsti dall'articolo 15.1	Gli eventi coperti dalle garanzie nuove, non precedentemente acquistate, occorsi prima della decorrenza della nuova <i>Polizza</i> Protezione Casa by Credemassicurazioni e fino al termine del periodo di <i>Carenza</i> , ove previsto, non daranno diritto all' <i>Indennizzo</i> .

Esempi

- Protezione Casa – data effetto 12/11/2020
- *Cambio di Prodotto* con Protezione Casa by Credemassicurazioni con effetto 12/11/2024 – Il Contraente conferma le precedenti garanzie, compresa la garanzia “Terremoto” della Sezione Catastrofi Naturali, e acquista la garanzia “Vita Privata” della Sezione di Responsabilità Civile.

Il 30/11/2024 l'abitazione assicurata viene danneggiata a seguito di un Terremoto.

La garanzia “Terremoto” era già presente nella polizza Protezione Casa, pertanto, non si applica il periodo di *Carenza*.



- Polizza Casa – data effetto 12/11/2010
- *Cambio di Prodotto* con Protezione Casa by Credemassicurazioni con effetto 12/11/2024 – Il Contraente conferma le precedenti garanzie e acquista la garanzia “Terremoto” della Sezione Catastrofi Naturali.

Il 30/11/2024 l'abitazione assicurata viene danneggiata a seguito di un *Terremoto*.

La garanzia “Terremoto” non era presente nella Polizza Casa, pertanto, si applica il periodo di *Carenza*.

Il *Contraente* ha acquistato la garanzia “Terremoto” in occasione del *Cambio di Prodotto*, dato che il *Terremoto* si è verificato nel periodo di *Carenza* di 20 giorni successivi alla decorrenza della *Polizza* Protezione Casa by Credemassicurazioni, il *Sinistro* non è in copertura.

4 RECESSO, DISDETTA ED ESTINZIONE



4.1 RECESSO

Il *Contraente* può recedere dalla *Polizza* entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza*.

Il *Recesso* libera *Credemassicurazioni* e il *Contraente* da qualsiasi obbligazione a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve il *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del *Recesso*, è rimborsata al *Contraente* la parte di *Premio* relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge. *Credemassicurazioni* ha diritto a trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Nel caso in cui la *Copertura Assicurativa* sia stata stipulata a seguito di un *Contratto di Mutuo*, il *Contraente* può recedere, entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza*, sostituendo la *Copertura* con altra autonomamente reperita che rispetti le caratteristiche richieste dalla banca mutuataria.

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può scegliere tra le seguenti opzioni:

- Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (fa fede la data di ricezione della raccomandata)
- Inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata di *Credemassicurazioni*
- Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non sono previsti costi a carico del *Contraente*.

4.2 DISDETTA DELLA POLIZZA

Sia il *Contraente* sia *Credemassicurazioni* possono disdettare la *Polizza*.

La disdetta va inviata mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta del *Contraente*: a *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*, almeno 15 giorni prima della scadenza della *Polizza*
- Nel caso di disdetta da *Credemassicurazioni*: alla *Residenza* dichiarata del *Contraente*, almeno 15 giorni prima della scadenza della *Polizza*

Il *Contraente* può consegnare la disdetta anche direttamente a mano alla sede di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*

dove è stata sottoscritta la *Polizza*. In questo caso, fa fede la data di ricezione della comunicazione scritta di disdetta.

La disdetta ha come effetto la chiusura definitiva del rapporto contrattuale alla scadenza annua.

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni* possono esercitare la disdetta, con le modalità e nei termini sopraindicati, anche relativamente alle sole garanzie *Terremoto* (articolo 13.1) e *Alluvione*, Inondazione e *Bombe d'Acqua* (articolo 13.2) della Sezione Catastrofi Naturali. In tal caso, il contratto prosegue relativamente a tutte le altre garanzie attivate e secondo le modalità indicate in *Polizza*. Se *Credemassicurazioni* intende avvalersi di tale facoltà, il *Contraente* può recedere dall'*Assicurazione* mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano, inviati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la *Polizza* entro il giorno di scadenza del contratto.

4.3 ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA POLIZZA

Se il *Fabbricato* assicurato viene alienato, l'*Assicurato* può ottenere l'estinzione anticipata della *Polizza*, secondo quanto previsto dall'articolo 1918 del Codice Civile. Per effettuare la risoluzione, occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*. In caso di estinzione anticipata, *Credemassicurazioni* provvede alla restituzione a favore del *Contraente* della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

4.4 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* termina anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- a) Trasferimento della residenza o della sede legale del *Contraente* al di fuori dell'Italia
- b) Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- c) Variazioni dello stato del *Fabbricato* come indicato al precedente articolo 2.2 - Rischi non assicurabili
- d) Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione in merito alla vendita del *Fabbricato* come indicato al precedente articolo 4.3 - Estinzione anticipata della *Polizza*
- e) Estinzione anticipata totale o trasferimento del *Contratto di Mutuo*, ove il *Contraente* non richieda di mantenere in essere la *Polizza*

Al *Contraente* è restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.



5 INFORMAZIONI SUL PREMIO

5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* della *Polizza* è annuale e può essere pagato a *Credemassicurazioni* in un'unica soluzione o mensilmente, senza costi aggiuntivi.

Gli importi del *Premio* annuo o della prima rata di *Premio*, se scelto il pagamento mensile, sono indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente bancario tramite un mandato all'incasso dato dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato in queste modalità costituisce regolare ricevuta.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore delle prestazioni, la *Polizza* è indicizzata. Pertanto, le *Somme Assicurate* delle garanzie riportate nel modulo di *Accettazione della Proposta* ed i relativi *Premi*, ad eccezione delle prestazioni previste dalle Sezioni Assistenza e Tutela Legale, sono assoggettati ad adeguamento automatico alla scadenza annuale in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- Al termine "Indice": l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT
- Al termine "Indice Base": l'indice relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di decorrenza della *Polizza* o dell'ultima modifica contrattuale
- Al termine "Nuovo Indice": l'indice relativo al mese di giugno dell'anno che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio si conviene che le *Somme Assicurate* ed i relativi *premi* saranno adeguati ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "Nuovo Indice" e "Indice Base".

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, le *Somme Assicurate* ed i relativi *Premi* venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, è facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il *Contraente* e *Credemassicurazioni* devono comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo PEC, la volontà di esercitare il diritto di *Recesso* che ha efficacia decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di *Recesso* deve essere inviata:

1. Dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*
2. Da *Credemassicurazioni* alla *Residenza* dichiarata del *Contraente*

Se il *Recesso* è esercitato da *Credemassicurazioni* questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso* stesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

5.3 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del TUIR, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i *Premi* versati per *Assicurazioni* aventi per oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, sono detraibili nella misura del 19%.



6 DOVE VALE LA COPERTURA

6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

La *Polizza* vale per i *Beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Per quanto riguarda la Sezione Responsabilità Civile, la garanzia Vita Privata (articolo 20.2) è valida in tutto il mondo mentre la garanzia Proprietà di *Fabbricati* (articolo 20.3) opera entro i limiti territoriali di cui al precedente capoverso.

Le prestazioni di cui alla Sezione Tutela Legale operano:

- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per la difesa penale per delitti dolosi e colposi, per le spese di resistenza, pedone, ciclista e trasportato e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali relative all'immobile, la locazione e altri diritti reali, vertenze relative a collaboratori domestici, impugnazione di delibere assembleari condominiali, istituti o enti pubblici di assicurazioni, l'opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata e l'opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Se la *Polizza* è stata stipulata in occasione dell'erogazione di un mutuo o di altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") o di rinegoziazione del contratto di finanziamento, il *Contraente* può ottenere la risoluzione anticipata della *Polizza* con restituzione della parte di *Premio* pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo richiesta di mantenere in essere la *Polizza*.

In caso di risoluzione anticipata della *Polizza*, è restituito al *Contraente* l'importo dovuto, entro 30 giorni dalla data di risoluzione. Tale importo è calcolato per il premio puro (definito come la differenza tra il premio annuo totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del *Premio* annuo totale – al netto di eventuali imposte – per un rapporto avente:

- Al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione della *Polizza* e la data di scadenza della stessa
- Al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza della *Polizza*

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del *Contratto di Mutuo*

Decorrenza della <i>Polizza</i>	09/01/2025
Scadenza della <i>Polizza</i>	09/01/2026
Premio annuo totale	208,18 €
Premio Imponibile	171,22 €
Data estinzione anticipata totale	13/03/2025
Giorni intercorrenti tra la data di <i>Decorrenza</i> e la data di scadenza	365
Giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza	302
Importo da restituire al <i>Contraente</i>	€ 141,67



8 ALTRE INFORMAZIONI

8.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente*.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è regolato nella *Polizza*, valgono le norme di legge.

8.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Relativamente alle Sezioni “Fabbricato e/o Contenuto”, “Catastrofi Naturali”, “Furto” e “Responsabilità Civile” *Credemassicurazioni* rinuncia, salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile, al diritto di rivalsa derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

Articolo 1916 del Codice Civile: cosa vuol dire?

L'*Assicurato* può ricevere l'indennizzo, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

8.4 TRASLOCO

In caso di trasloco, la *Polizza* – nei termini tutti previsti dalle *Condizioni di Assicurazione* – vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l'abitazione indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* sia per la nuova abitazione.

8.5 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto di *Assicurazione* si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, come previsto dall'articolo 2952 del Codice Civile.

Articolo 2952 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Per il prodotto “Protezione Casa by Credemassicurazioni”, il *Contraente* può chiedere l'indennizzo a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.



9 COMUNICAZIONI

9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* devono essere indirizzate a:

- **Credemassicurazioni S.p.A.**
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
Fax: 0522/442041
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Durante la durata della *Polizza*, *Credemassicurazioni* invia le informazioni alla sede legale o all'indirizzo di residenza del *Contraente* o all'indirizzo mail indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* o all'indirizzo di posta elettronica certificata del *Contraente*.

9.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), il *Contraente* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del *Premio* successivo al primo
- inoltrare la denuncia di un *Sinistro* (solo per *Credemassicurazioni*)

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE FABBRICATO E CONTENUTO

Le garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di *Accettazione della Proposta* e solo in relazione ai *Beni Assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.



10 CHE COSA POSSO ASSICURARE

FABBRICATO BASE - CONTENUTO BASE

10.1 RISCHIO ASSICURATO

- A.** *Credemassicurazioni* indennizza, entro i limiti delle *Somme Assicurate*, i danni materiali e diretti causati ai *Beni Assicurati* indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta* da:
- 1) Incendio, fulmine, implosione, Esplosione e Scoppio. Per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalla pavimentazione all'aperto, altrimenti non rientranti tra i *Beni Assicurati*;
 - 2) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
 - 3) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
 - 4) Fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente sezione;
 - 5) Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
 - 6) Mancata o anormale produzione di freddo o fuoriuscita di liquido frigorifero. Questa garanzia indennizza esclusivamente i danni subiti da provviste alimentari conservate in frigoriferi o congelatori e opera:
 - a condizione che il danno sia conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi dei punti da 1 a 5 del presente punto 10.1.A

“Rischio assicurato” o della garanzia “Fenomeno elettrico” (punto 10.1.J);

- con il *Limite di Indennizzo* di € 200 per annualità assicurativa.

B. *Credemassicurazioni* rimborsa, entro i limiti delle *Somme Assicurate*, le spese documentate sostenute per:

- 1) Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *Fabbricato*. Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il *Fabbricato* e/o il *Contenuto*;
- 2) Sostituire o riparare *Fissi e Infissi* asportati o danneggiati dai ladri in occasione di *Furto* o tentato *Furto*; la garanzia non opera per i *Fabbricati* disabitati, in corso di costruzione o ristrutturazione. Questa garanzia opera solo nel caso sia assicurato il *Fabbricato*;
- 3) La ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *Fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
 - Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas
 - Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
 - Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del *Fabbricato*. Questa garanzia opera con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* e per annualità assicurativa di € 1.500.

Qualora le tubazioni interessate dal guasto siano interrate, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del *Fabbricato*, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e ripristino;
- con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 500;
- con il con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* e per annualità assicurativa di € 1.500.

La garanzia del presente punto 3 opera solo nel caso sia assicurato il *Fabbricato*;

- 4) Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - Per ordine dell'autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole

Questa garanzia opera nel caso sia assicurato il *Fabbricato* e/o il *Contenuto*.

C. *Credemassicurazioni* rimborsa, anche in eccedenza alla *Somma Assicurata*, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- 1) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro* (escluse le spese relative alle operazioni indicate al punto 10.1.B.3 “Rischio assicurato - ricerca del guasto in caso di dispersione di gas”), con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 10% della *Somma Assicurata* indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* per i *Beni Assicurati* colpiti da *Sinistro*;
- 2) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* illeso, con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.

D. *Credemassicurazioni* riconosce, in eccedenza alla *Somma Assicurata* una somma pari al 10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*. Relativamente alle garanzie di cui al punto 10.2.A “Spargimenti di acqua” e 10.2.B “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua” l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di abitazione. L'indennità non sarà riconosciuta per la garanzia di cui al punto 10.1.E “Ricorso terzi” e per la garanzia di cui al punto 10.1.J “Fenomeno Elettrico”.

E. Ricorso terzi - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, *Esplosione* e *Scoppio* di cose di sua proprietà o da lui detenute. L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il *Massimale* e non oltre il 10% del *Massimale* stesso.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e ogni altro parente od affine se con lui convivente
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica
- Le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127 e gli Amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Articolo 1917 del Codice Civile - cosa vuol dire?

Per il prodotto "Protezione Casa by Credemassicurazioni", in caso di acquisto delle garanzie della Sezione "Responsabilità Civile", Credemassicurazioni, fino alla concorrenza del Massimale indicato nel modulo di Accettazione della Proposta, si sostituisce al Contraente nel pagamento di quanto egli sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di atti compiuti dall'Assicurato, o persone di cui debba rispondere a termini di legge.

F. Gli eventi di cui alle lettere A, B, C, D, E, sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge

G. EVENTI SOCIO-POLITICI

Credemassicurazioni indennizza, nei limiti delle Somme Assicurate, i danni materiali e diretti ai Beni Assicurati verificatisi in conseguenza di atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo; per tali eventi la garanzia opera anche per danni subiti dalle pavimentazioni all'aperto, altrimenti non rientranti tra i Beni Assicurati.

Relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di Furto, la presente garanzia è operante anche per la parte di danno eccedente quanto eventualmente indennizzato da altre garanzie.

La garanzia opera con l'applicazione della Franchigia di € 200.

I danni verificatisi in conseguenza di Atti di Terrorismo sono garantiti con il Limite di Indennizzo del 50% della Somma Assicurata indicata sul modulo di Accettazione della Proposta.

H. CRISTALLI

Credemassicurazioni rimborsa, con il Limite di Indennizzo di € 2.500 per annualità assicurativa, le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre assicurate facenti parte del Fabbricato o del Contenuto, dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa all'articolo 11.1 "Rischi esclusi"; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

La garanzia opera anche se gli eventi sono causati con:

- colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge;
- dolo delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.

I. EVENTI ATMOSFERICI

1. Vento e Grandine

Credemassicurazioni indennizza, nei limiti delle Somme Assicurate, i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati (compresi i Fabbricati aperti da uno o più lati, le pavimentazioni all'aperto, le tettoie e le tende rigidamente fissate al Fabbricato) da:

- a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente e avvenuto contestualmente a rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo dalla violenza degli eventi di cui al precedente punto 1.a della presente garanzia.
- c) Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alla Somma Assicurata, le spese documentate sostenute per rimuovere e trasportare alberi caduti di proprietà dell'Assicurato presenti in parchi o giardini di pertinenza del Fabbricato assicurato.

La presente garanzia opera:

- a condizione che gli alberi siano caduti in occasione di Sinistro indennizzato per danni occorsi ai Beni Assicurati ai sensi del punto 1.a della presente garanzia;
- con il Limite di Indennizzo di € 1.500 per annualità assicurativa.

La garanzia opera:

- d) con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 350. Questo Scoperto si applica per ogni tipologia di

danno salvo quanto indicato ai successivi punti e), f) e g);

- e) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% con il minimo di € 350, limitatamente a danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato subiti da *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, da tettoie e da tende rigidamente fissate al *Fabbricato*;
- f) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% con il minimo di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per *Sinistro* e per annualità assicurativa, limitatamente a danni provocati dalla grandine subiti da lastre in fibrocemento o cemento amianto e da manufatti di materia plastica. I *Limiti di Indennizzo* del presente punto non si applicano a serramenti di ogni tipo e tapparelle in materia plastica per i quali è mantenuto lo *Scoperto* base del 10% con il minimo di € 350.
- g) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 350 e con il *Limite di Indennizzo* del 20% della *Somma Assicurata Fabbricato*, limitatamente ai danni provocati dalla grandine al *Cappotto Termico*.

2. Sovraccarico Neve

Credemassicurazioni indennizza, nei limiti delle *Somme Assicurate*, i danni materiali e diretti causati ai *Beni Assicurati* da crollo totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve e i conseguenti ed immediati danni di bagnamento al *Fabbricato* e al *Contenuto*.

Per crollo si intende:

- il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *Fabbricato* dal resto della sua struttura;
- una deformazione della struttura portante del *Fabbricato* che ne abbia compromesso definitivamente la stabilità.

La semplice deformazione di una o più parti del *Fabbricato* non rientrante nei casi previsti dal presente punto 2 "Sovraccarico neve" non costituisce crollo.

La garanzia opera:

- con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 200;
- con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 30% della *Somma Assicurata per Fabbricato e Contenuto*.

J. FENOMENO ELETTRICO

Credemassicurazioni indennizza, con il *Limite di Indennizzo* di € 5.000 per *Sinistro*, i danni materiali e diretti causati ai *Beni Assicurati* da *Fenomeno Elettrico*:

- agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione
- a elettrodomestici, *Apparecchiature Elettroniche* o altri apparecchi elettrici, esistenti all'interno del *Fabbricato* e facenti parte del *Contenuto*.

La garanzia opera con l'applicazione della *Franchigia* di € 200.

FABBRICATO PREMIUM - CONTENUTO PREMIUM

10.2 RISCHIO ASSICURATO

A. SPARGIMENTI DI ACQUA

- 1) Credemassicurazioni indennizza, con il *Limite di Indennizzo* di € 30.000 per *Sinistro*, i danni materiali e diretti causati ai *Beni Assicurati* da spargimento di acqua:
 - a) proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio dell'edificio coincidente con il *Fabbricato* o di cui il *Fabbricato* fa parte e lesionatisi a seguito di:
 - rottura accidentale;
 - gelo. Questa garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di € 200 e con il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per *Sinistro*, limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
 - b) derivante da *Occlusioni* verificatesi negli impianti di cui al precedente punto 1.a della presente garanzia;
 - c) conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del *Fabbricato*;
 - d) derivante da occlusioni, verificatesi in pluviali e grondaie del *Fabbricato*, esclusivamente se provocate da neve o grandine;
 - e) verificatosi all'interno del *Fabbricato* a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria. Questa garanzia opera con il *Limite di Indennizzo* di € 2.000 per sinistro, limitatamente ai casi di trabocco e rigurgito della rete fognaria pubblica;
 - f) conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel *Fabbricato*. Sono esclusi i danni subiti dagli apparecchi domestici stessi. Questa garanzia opera con il *Limite di Indennizzo* di € 1.000 per sinistro.

La garanzia di cui al presente punto A.1 opera con l'applicazione della *Franchigia* di € 200.

- 2) Credemassicurazioni indennizza, con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* e annualità assicurativa, i danni materiali e diretti causati ai *Beni Assicurati* da acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico.

La garanzia di cui al presente punto A.2 opera:

- esclusivamente quando i danni siano riconducibili a occlusioni verificatesi in pluviali e grondaie del *Fabbricato* e provocate da causa diversa da neve o grandine;
- con applicazione di una *Franchigia* di € 300.

B. RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA

Credemassicurazioni rimborsa in caso di danno da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia relativa al precedente punto A del presente articolo 10.2 "Spargimenti di Acqua" o, se assicurata, alla garanzia "Proprietà di Fabbricati" della Sezione Responsabilità Civile (relativamente al solo *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*), le spese sostenute per:

1. ricercare la rottura, riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), che hanno dato origine allo spargimento di acqua, purché esse siano:
 - a) collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* assicurato;
 - b) tubazioni interrate, al servizio del *Fabbricato*. Solo per questo caso la garanzia opera anche in assenza di danno da spargimento di acqua indennizzabile;
2. demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* assicurato necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
3. sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*;
4. eliminare le occlusioni che hanno originato lo spargimento di acqua, tramite l'utilizzo di getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto "canal jet").

La garanzia del presente punto B.4:

- non opera per i danni derivanti da trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- opera con il *Limite di Indennizzo* di € 250 per sinistro e di € 750 per annualità assicurativa.

Sono in ogni caso escluse le spese per migliorie del *Fabbricato*.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al precedente punto B.1.a, la garanzia opera:

- con l'applicazione della *Franchigia* di € 200;
- con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.

Con riferimento ai danni riguardanti le tubazioni indicate al precedente punto B.1.b, la garanzia opera:

- anche per il rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare parti di pavimentazioni all'aperto (e di simili aree scoperte di pertinenza del *Fabbricato*, quali parchi e giardini) necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni suindicate;
- con l'applicazione della *Franchigia* di € 300;
- con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* e per annualità assicurativa.

FABBRICATO FOTOVOLTAICI

10.3 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni estende all'*Impianto Fotovoltaico* e/o all'*Impianto Solare Termico* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *Fabbricato* assicurato le garanzie indicate:

- A. ai punti: 10.1.A.1 (Rischio assicurato - danni causati da *Incendio*, *fulmine*, *Esplosione*, ecc.), 10.1.A.2 (Rischio assicurato - danni causati da caduta di aeromobili, ecc.), 10.1.A.3 (Rischio assicurato - danni causati da urto di veicoli stradali), 10.1.A.4 (Rischio assicurato - danni causati da fumi, gas, ecc.), 10.1.A.5 (Rischio assicurato - caduta di ascensori, ecc.). Queste garanzie sono prestate, per i soli *Impianti Fotovoltaici - Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 5% con il minimo di € 300 e nei limiti della *Somma Assicurata*;
- B. al punto 10.1.B.6 (Rischio assicurato - danni arrecati ai beni assicurati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici - Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 5% con il minimo di € 200 e nei limiti della *Somma Assicurata*;
- C. al punto 10.1.C.1 (Rischio assicurato - demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici - Solari Termici*, con il *Limite di Indennizzo* per sinistro del 10% della *Somma Assicurata*;
- D. al punto 10.1.D (Rischio assicurato - *Danni Indiretti*). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici - Solari*

- Termici*, per una somma pari al 10% dell'*Indennizzo* quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*;
- E. al punto 10.1.E (Rischio assicurato – Ricorso Terzi). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, fino alla concorrenza del *Massimale*. Tale *Massimale* non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dal punto 10.1.E “Rischio assicurato – Ricorso Terzi” sopradescritto;
- F. al punto 10.1.G (Rischio assicurato - Eventi Socio-politici). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 5% con il minimo di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 70% della *Somma Assicurata*;
- G. al punto 10.1.I.1 (Rischio assicurato - Eventi Atmosferici – Vento e Grandine). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 70% della *Somma Assicurata*;
- H. al punto 10.1.I.2 (Rischio assicurato - Eventi Atmosferici – Sovraccarico Neve). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 70% della *Somma Assicurata*;
- I. al punto 10.1.J (Rischio assicurato - Fenomeno Elettrico). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 500 e con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 20% della *Somma Assicurata*;
- J. al punto 10.2.A (Rischio assicurato - Spargimenti di Acqua). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 200 ed entro la *Somma Assicurata*. Limitatamente ai danni provocati da spargimenti di acqua causati da gelo e originatisi in locali con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro* si applica, oltre allo *Scoperto* sopradescritto, il *Limite di Indennizzo* di € 2.500 per *Sinistro*. Questo *Limite di Indennizzo* non si cumula con quello previsto per lo stesso tipo di danno dalla garanzia “Spargimenti di acqua” (punto 10.2.C);
- K. al punto 10.2.B (Rischio assicurato - Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua). Questa garanzia è prestata, per i soli *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*, con l'applicazione di uno *Scoperto* del 5% con il minimo di € 200 e con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* e per annualità assicurativa. Questo *Limite di Indennizzo* non si cumula con quello previsto dalla garanzia “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua” (punto 10.2.D).
- L. Per quanto riguarda le *Batterie di Accumulo dell'Impianto Fotovoltaico*, le garanzie operano con il *Limite di Indennizzo* di € 5.000 per *Sinistro* ed anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da *Fenomeno Elettrico*. Per le *Batterie di Accumulo* installate da più di 5 anni, la determinazione del danno avviene secondo il *Valore allo Stato d'Uso*.

Ove non diversamente specificato, tali garanzie operano quindi anche per l'*Impianto Fotovoltaico* e/o *Solare Termico* con le medesime modalità che la *Polizza* prevede per il *Fabbricato* in relazione alle garanzie stesse.

In relazione alle garanzie sopraindicate vale quanto previsto al punto 10.1.F “Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati”.

RISCHIO LOCATIVO

10.4 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni, nei casi di responsabilità del *Contraente* e/o *Assicurato* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce, nei limiti del *Massimale*, i danni materiali direttamente causati al *Fabbricato* tenuto in locazione dall'*Assicurato* provocati da:

- 1) *Incendio*, fulmine, implosione, *Esplosione* e *Scoppio*;
- 2) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali, onda sonora determinata da aeromobili;
- 3) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio;
- 4) Fumi, gas e vapori purché conseguenti ad eventi previsti dalla presente sezione;
- 5) Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni.

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- 1) Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - Per ordine dell'autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole
- 2) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*, con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* del 10% del *Massimale*;
- 3) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* illeso, con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* per annualità assicurativa.

10.5 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di assicurazione prevista per le garanzie della Sezione Fabbricato e Contenuto è:

- 1) per il *Fabbricato* / Rischio Locativo del *Fabbricato*: *Valore Intero*;
- 2) per il *Contenuto*: *Primo Rischio Assoluto*;
- 3) per la garanzia di cui al punto 10.1.E “Rischio assicurato – Ricorso Terzi”: *Primo Rischio Assoluto*;
- 4) per gli *Impianti Fotovoltaici* e gli *Impianti Solari Termici*: *Primo Rischio Assoluto*.



11 CHE COSA NON È ASSICURATO

11.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

In relazione a TUTTE LE GARANZIE prestate, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) causati da fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra (anche se la guerra non è dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, *Cyber Crime*, qualsiasi atto militare, usurpazione di potere, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento delle proprietà per ordine di qualsiasi Governo e/o Pubblica Autorità e/o Autorità Locale assunto nei contesti bellici definiti nel presente paragrafo;
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- d) causati da allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia prevista al punto 11.1.A “Spargimenti di acqua”;
- e) causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto al punto 10.1.F “Rischio assicurato – operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati”);
- f) di smarrimento o di *Furto dei Beni Assicurati* avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione (salvo quanto previsto al punto 10.1.B.2 “Rischio assicurato – riparazione fissi e infissi danneggiati dai ladri”);
- g) subiti da macchine o impianti in conseguenza di *Scoppio* verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo *Scoppio* sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **EVENTI SOCIO-POLITICI**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente punto 11.1, limitatamente agli **EVENTI SOCIO-POLITICI** di cui al punto 10.1.G, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) di inondazione o frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati;
- b) di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di *Furto* salvo quanto precisato al punto 10.1.G relativamente a guasti e atti vandalici provocati dai ladri;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata;
- d) di scritte o imbrattamento esclusi quelli verificatisi all'interno del *Fabbricato* assicurato;
- e) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di 5 giorni consecutivi;
- f) di contaminazione nucleare e/o biologica e/o chimica e/o radioattiva verificatasi in conseguenza di *Atti di Terrorismo*.

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **CRISTALLI**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente alla garanzia **CRISTALLI** di cui al punto 10.1.H, *Credemassicurazioni* non indennizza le rotture di *Lastre*:

- a) derivanti da *Crollo* del *Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro del *Fabbricato*, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto previsto al punto 10.1.H “Rischio Assicurato – Cristalli - operatività della garanzia in caso di dolo/colpa grave dei soggetti indicati”);
- c) che alla data di effetto dell'*Assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti;
- d) aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

D. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **EVENTI ATMOSFERICI – Vento e Grandine**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente agli **EVENTI ATMOSFERICI – Vento e Grandine** di cui al punto 10.1.I.1, *Credemassicurazioni* non indennizza:

I danni causati da

- a) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
- b) accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua;
- c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- d) gelo, cedimento o franamento del terreno.

Gli eventi di cui ai precedenti punti non saranno garantiti anche se verificatisi a seguito di grandine, vento e quanto da esso trasportato e anche se hanno comportato rotture o lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti di ogni tipo.

I danni subiti da:

- e) piscine, reti metalliche flessibili o elettrosaldate ancorate a palificazioni infisse nel terreno, insegne e simili installazioni esterne;
- f) vetrate e lucernari in genere. L'esclusione del presente punto vale solo per i danni causati da vento e quanto da esso trasportato; rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine o i danni da bagnamento, derivanti da rotture e lesioni causate da grandine e subite dal tetto o dalle pareti, di cui al precedente punto 10.1.I.1.b (Bagnamento all'interno del *Fabbricato*);
- g) *Fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, *Tendo-Tensostrutture* e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Limitatamente alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *Fabbricato*, i danni subiti:

- h) da serramenti di ogni tipo, manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto;
- i) dal *Contenuto*.

Limitatamente ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti di ogni tipo, i danni subiti:

- j) da manufatti in materia plastica, lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto del vento. Rimangono pertanto in garanzia i danni causati da grandine entro i *Limiti di Indennizzo* di cui al punto 10.2.A.1.f (*Scoperto* del 30% con il minimo di € 350 e con il *Limite di Indennizzo* di € 2.000 per *Sinistro* e per annualità assicurativa);
- k) dal *Contenuto*.

E. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI – Sovraccarico di Neve

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente agli EVENTI ATMOSFERICI – Sovraccarico di Neve di cui al punto 10.1.I.2, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla garanzia;
- b) ai *Fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento e al loro *Contenuto*; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato*;
- c) a lucernari, vetrate e serramenti, antenne e alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve;
- d) alle pensiline, alle tettoie e ai *Box Auto* non totalmente in muratura e al loro *Contenuto*;
- e) ai *Fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono;
- f) da scivolamento della neve.

F. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA FENOMENO ELETTRICO

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente agli eventi legati a FENOMENO ELETTRICO di cui al punto 10.1.J, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni Assicurati*;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni Assicurati*.

G. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA SPARGIMENTI DI ACQUA

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente agli eventi legati agli SPARGIMENTI DI ACQUA di cui al punto 10.2.A, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) dovuti a umidità, stillicidio;
- b) derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *Occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime (salvo quanto previsto ai punti 10.2.A.1.d e 10.2.A.2);
- c) derivanti da rotture o da *Occlusioni* di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti;
- d) derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, *Box Auto*, etc.) facenti parte del *Fabbricato*;
- e) derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del *Fabbricato* o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento;

- f) provocati da *Impianti Solari Termici*. L'esclusione del presente punto f) non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di *Accettazione della Proposta la Copertura* relativa agli "Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici".

H. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **FABBRICATO FOTOVOLTAICI**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 11.1, limitatamente alla garanzia FABBRICATO FOTOVOLTAICI di cui al punto 10.3, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni a:

- Impianti Fotovoltaici - Solari Termici* installati in luoghi diversi dal tetto del *Fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- Impianti Fotovoltaici - Solari Termici* installati sopra pertinenze del *Fabbricato* assicurato che non siano in muratura, o sopra tettoie e recinzioni;
- Impianti Fotovoltaici - Solari Termici* installati sul tetto di *Fabbricati* aperti da uno o più lati;
- Impianti Fotovoltaici - Solari Termici* che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'assicurazione;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *Impianto Fotovoltaico - Solare Termico*.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



A seguito di un'eruzione vulcanica, l'abitazione viene danneggiata dalla cenere e dalla lava.



12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

12.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *Limite di Indennizzo* pari alla *Somma Assicurata*.

FABBRICATO BASE - CONTENUTO BASE ARTICOLO 10.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
A.6	Danni a provviste da mancata o anormale produzione di freddo	---	---	€ 200 per annualità assicurativa
B.3	Riparazione e ripristino tubazioni in caso di dispersione di gas accertata da azienda erogatrice	---	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> ed annualità assicurativa
	Se dispersione riguarda tubazioni interrato	---	20% con il minimo di € 500	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> ed annualità assicurativa
C.1	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	---	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> relativa ai <i>Beni Assicurati</i> colpiti da <i>Sinistro</i>
C.2	Rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso	---	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> ed annualità assicurativa
D	<i>Danni indiretti</i>	---	---	10% dell' <i>Indennizzo</i> (rimborso forfettario)
E	Ricorso Terzi	---	---	<i>Massimale</i>
	Ricorso Terzi - Interruzione dell'utilizzo di beni, attività industriali, commerciali, artigianali etc.	---	---	10% del <i>Massimale</i>
G	EVENTI SOCIO-POLITICI	€ 200	---	<i>Somma Assicurata</i> per il <i>Fabbricato</i> e/o il <i>Contenuto</i>
	<i>Atti di Terrorismo</i>	€ 200	---	50% della <i>Somma Assicurata</i> per il <i>Fabbricato</i> e per il <i>Contenuto</i>
H	CRISTALLI	---	---	€ 2.500 per annualità assicurativa

I.1	EVENTI ATMOSFERICI Vento e Grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	---	10% con il minimo di € 350	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i> e/o il <i>Contenuto</i>
	I.1.c Rimuovere e trasportare alberi caduti in occasione di sinistro	---	---	€ 1.500 per annualità assicurativa
	I.1.e Vento su <i>Fabbricati</i> aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	---	30% con il minimo di € 350	Somma Assicurata per il <i>Fabbricato</i>
	I.1.f Grandine su lastre in fibrocemento, cemento amianto, manufatti in materia plastica	---	30% con il minimo di € 500	€ 2.500 per <i>Sinistro</i> e per annualità assicurativa
	I.1.g Grandine su Cappotto Termico	---	10% con il minimo di € 350	20% della <i>Somma Assicurata</i> per il <i>Fabbricato</i>
I.2	EVENTI ATMOSFERICI Sovraccarico Neve	---	10% con il minimo di € 200	30% della <i>Somma Assicurata</i> per il <i>Fabbricato</i> e per il <i>Contenuto</i> , per <i>Sinistro</i>
J	FENOMENO ELETTRICO	€ 200	---	€ 5.000 per <i>Sinistro</i>
FABBRICATO PREMIUM - CONTENUTO PREMIUM ARTICOLO 10.2 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
A	SPARGIMENTI DI ACQUA (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	€ 30.000 per <i>Sinistro</i>
	A.1.a Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 200	---	€ 2.500 per <i>Sinistro</i>
	A.1.e Trabocco o rigurgito rete fognaria pubblica	€ 200	---	€ 2.000 per <i>Sinistro</i>
	A.1.f Rottura accidentale apparecchi domestici	€ 200	---	€ 1.000 per <i>Sinistro</i>
	A.2 Acqua piovana	€ 300	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
B	RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA Tubazioni indicate ai punti B.1.a	€ 200	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
	Tubazioni indicate al punto B.1.b	€ 300	---	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
	B.4 Canal Jet (getti d'acqua ad alta pressione per eliminare le occlusioni)	---	---	€ 250 per <i>Sinistro</i> € 750 per annualità assicurativa
FABBRICATO FOTOVOLTAICI ARTICOLO 10.3 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di Indennizzo
A	Incendio, ecc.; caduta aeromobili, ecc.; urto veicoli; fumi, gas, ecc.; caduta ascensori, ecc.	---	5% con il minimo di € 300	Somma Assicurata
B	Danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti	---	5% con il minimo di € 200	Somma Assicurata
C	Demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	---	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> per <i>Sinistro</i>

D	Danni indiretti	---	---	10% dell' <i>Indennizzo</i> (rimborso forfettario)
E	Danni a cose di terzi da <i>Incendio, Esplosione, Scoppio</i> di cose dell' <i>Assicurato</i>	---	---	<i>Massimale Ricorso Terzi</i>
F	Eventi Socio-politici	---	5% con il minimo di € 500	70% della <i>Somma Assicurata</i> per <i>Sinistro</i>
G	Eventi Atmosferici - Vento e Grandine	---	10% con il minimo di € 500	70% della <i>Somma Assicurata</i> per <i>Sinistro</i>
H	Eventi Atmosferici - Sovraccarico Neve	---	10% con il minimo di € 500	70% della <i>Somma Assicurata</i> per <i>Sinistro</i>
I	Fenomeno Elettrico	---	10% con il minimo di € 500	20% della <i>Somma Assicurata</i> per <i>Sinistro</i>
J	Spargimenti di Acqua	---	10% con il minimo di € 200	<i>Somma Assicurata</i>
	Per gli spargimenti di acqua dovuti da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del <i>Sinistro</i>			€ 2.500 per <i>Sinistro</i>
K	Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua	---	5% con il minimo di € 200	€ 1.500 per <i>Sinistro</i> e annualità assicurativa
L	<i>Batterie di Accumulo</i>	---	---	€ 5.000 per <i>Sinistro</i> ed anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da <i>Fenomeno Elettrico</i> .

Esempio

Incendio parziale del Fabbricato assicurato.



Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Incendio parziale del Fabbricato assicurato	€ 50.000	Somma Assicurata Fabbricato (es. € 150.000)	€ 50.000
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	€ 16.000	10% della Somma Assicurata (150.000 x 10% = 15.000 €)	€ 15.000
Ricollocare il Contenuto illeso	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.500

Totale indennizzo al cliente: 66.500 €

SEZIONE CATASTROFI NATURALI

Le garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di *Accettazione della Proposta* e solo in relazione ai *Beni Assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.



13 CHE COSA POSSO ASSICURARE

TERREMOTO

13.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali, compresi quelli di *Incendio, Esplosione, Scoppio*, direttamente

causati ai *Beni Assicurati* da *Terremoto*. La garanzia opera sui beni *Fabbricato* e *Contenuto*.

Credemassicurazioni, inoltre, rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità i residui del *Sinistro*
2. rimuovere, depositare e ricollocare il *Contenuto*, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati
3. l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'*Assicurato* e resi inabitabili a seguito di *Sinistro*. Nessun indennizzo spetterà all'*Assicurato* per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

Per il rimborso di tali spese è previsto un *Limite di Indennizzo* del 10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui:

- sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il *Contenuto* illeso
- sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio

ALLUVIONE

13.2 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali, compresi quelli di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, direttamente causati ai *Beni Assicurati*, da *Alluvione*, *Inondazione* e *Bombe d'Acqua* anche se provocate da *Terremoto*, franamento, cedimento o smottamento del terreno. La garanzia opera sui beni *Fabbricato* e *Contenuto*.

Credemassicurazioni, inoltre, rimborsa le spese documentate sostenute per:

1. demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità i residui del *Sinistro*
2. rimuovere, depositare e ricollocare il *Contenuto*, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati
3. l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'*Assicurato* e resi inabitabili a seguito di *Sinistro*. Nessun indennizzo spetterà all'*Assicurato* per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

Per il rimborso di tali spese è previsto un *Limite di Indennizzo* del 10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui:

- sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il *Contenuto* illeso
- sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio

13.3 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta* alle voci "*Somma Assicurata Fabbricato*" e "*Somma Assicurata Contenuto*", quest'ultima è calcolata nella misura del 20% della *Somma Assicurata Fabbricato*.

Per le garanzie *Terremoto* e *Alluvione*, *Inondazione* e *Bombe d'Acqua* è prevista una *Carenza* di 20 giorni.

È prevista l'applicazione di una *Franchigia* assoluta sull'ammontare complessivo dei danni pari al 12% della *Somme Assicurate*.

13.4 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di assicurazione prevista per le garanzie della Sezione Catastrofi Naturali è:

- 1) per il *Fabbricato*: *Valore Intero*;
- 2) per il *Contenuto*: *Primo Rischio Assoluto*.

13.5 UNICO SINISTRO

Agli effetti della garanzia *Terremoto*, sono attribuite allo stesso episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile e i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro* purché avvenuti nel periodo di efficacia della *Polizza*.

Agli effetti della garanzia *Alluvione*, *Inondazione* e *Bombe d'Acqua* sono attribuiti allo stesso episodio gli eventi registrati nelle 168 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile e i relativi danni sono considerati pertanto singolo *Sinistro* purché avvenuti nel periodo di efficacia della *Polizza*.



14 CHE COSA NON È ASSICURATO

14.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

In relazione a TUTTE LE GARANZIE prestate, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) provocati da fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra (anche se la guerra non è dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, *Cyber Crime*, qualsiasi atto militare, usurpazione di potere, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento delle proprietà per ordine di qualsiasi Governo e/o Pubblica Autorità e/o Autorità Locale assunto nei contesti bellici definiti nel presente paragrafo;
- b) provocati da *Esplosione* o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) provocati da maremoto, eruzione vulcanica, bradisismo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina;
- d) causati da frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- e) causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria;
- f) provocati da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- g) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- h) causati da sovraccarico neve;
- i) a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi compresi i loro circuiti, causati da sbalzi di corrente o scariche elettriche (*Fenomeno Elettrico*) a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a eventi in garanzia;
- j) a *Fabbricati* realizzati in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica (abusivi) oppure in violazione di diritti altrui;
- k) a *Fabbricati* in corso di costruzione o che siano in stato di abbandono, inagibilità o evidente cattiva conservazione;
- l) indiretti o consequenziali, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- m) a beni mobili all'aperto o all'interno di *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie;
- n) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che queste circostanze siano conseguenza diretta degli eventi garantiti sul *Fabbricato* o *Contenuto* assicurato;
- o) da *Furto*, *Rapina*, saccheggio o danni riconducibili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- p) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi in garanzia;
- q) ai veicoli a motore iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) se non oggetto dell'attività assicurata;
- r) a beni in leasing;
- s) a strutture esterne e loro *Contenuto* quando queste hanno caratteristiche costruttive non conformi a quanto previsto per il *Fabbricato*.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LE GARANZIE ALLUVIONE, INONDAZIONE E BOMBE D'ACQUA

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 14.1, limitatamente alle garanzie relative agli eventi *Alluvione*, *Inondazione* e *Bombe d'Acqua* di cui al articolo 13.2, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni:

- a) causati da intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, qualora non direttamente correlati all'evento;
- b) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
- c) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- f) a *Fabbricati* o abitazioni costruiti in aree golenali.

Per quanto riguarda i danni al *Contenuto*, sono esclusi denaro, carte valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di

contratto di leasing.

In nessun caso verrà indennizzato un *Sinistro* relativo alle garanzie della Sezione Catastrofi Naturali che non abbia causato anche un danno al *Fabbricato*.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:

 A seguito di un *Terremoto*, i ladri, approfittando della situazione di emergenza, entrano nell'abitazione rubando parte del *Contenuto*.



15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

15.1 LIMITI DI INDENNIZZO, CARENZE E FRANCHIGIE

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *Carenze*, *Franchigie* e *Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

TERREMOTO ARTICOLO 13.1 - RISCHIO ASSICURATO	Carenza	Franchigia	Limite di Indennizzo
<i>Terremoto</i> - Danni al <i>Fabbricato</i>	20 giorni	12% della <i>Somma Assicurata</i>	<i>Somma Assicurata Fabbricato</i>
<i>Terremoto</i> - Danni al <i>Contenuto</i>		12% della <i>Somma Assicurata</i>	<i>Somma Assicurata Contenuto</i>
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>		---	10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui: - sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso - sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio
Spese per rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso		---	
Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall' <i>Assicurato</i> e resi inabitabili a seguito di <i>Sinistro</i>		---	
ALLUVIONE ARTICOLO 13.2 - RISCHIO ASSICURATO	Carenza	Franchigia	Limite di Indennizzo
Alluvione, Inondazione e Bombe d'Acqua - Danni al <i>Fabbricato</i>	20 giorni	12% della <i>Somma Assicurata</i>	<i>Somma Assicurata Fabbricato</i>
Alluvione, Inondazione e Bombe d'Acqua - Danni al <i>Contenuto</i>		12% della <i>Somma Assicurata</i>	<i>Somma Assicurata Contenuto</i>
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>		---	10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui: - sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso - sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio
Spese per rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso		---	
Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall' <i>Assicurato</i> e resi inabitabili a seguito di <i>Sinistro</i>		---	

Esempio

	Somme Assicurate	Franchigia
	Fabbricato = <i>Somma Assicurata Fabbricato</i> = €100.000	12% <i>Somma Assicurata Fabbricato</i> = €12.000
	Contenuto = <i>Somma Assicurata Contenuto</i> = €20.000	12% <i>Somma Assicurata Fabbricato</i> = €2.400
	Ammontare del danno	Indennizzo
	Esempio 1: <i>Fabbricato</i> = €30.000 <i>Contenuto</i> = €5.000	(€30.000 - €12.000) + (€5.000 - €2.400) = €20.600
Esempio 2: <i>Fabbricato</i> = €5.000 <i>Contenuto</i> = €1.000	(€5.000 - €12.000) + (€1.000 - €2.400) = nessun indennizzo	

SEZIONE FURTO

Le garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo *Accettazione della Proposta* e solo in relazione ai *Beni Assicurati* e alle ubicazioni per i quali sono state richiamate.



16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

FURTO BASE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

A. *Credemassicurazioni* indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

- 1) *Furto del Contenuto del Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *Beni* stessi:
 - a) Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
 - b) Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale
 - c) In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti
- 2) *Rapina del Contenuto* dell'abitazione, avvenuta nei locali indicati nel modulo di *Accettazione della Proposta*, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi
- 3) *Furto* commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere.

La garanzia, a parziale deroga di cui alla lettera d) dell'articolo 17.1 - Rischi esclusi e dell'articolo 16.5 - Difformità dei mezzi di chiusura, è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto c) dell'articolo 19.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% e con il *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro*.

B. *Credemassicurazioni* rimborsa, nei limiti della *Somma Assicurata* e fermo quanto previsto all'articolo 16.6 "Altri Limiti di Indennizzo", le spese sostenute per:

- 1) guasti e atti vandalici provocati dai ladri al *Fabbricato* e al *Contenuto* in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*. La garanzia non opera per i *Fabbricati* in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati;
- 2) l'installazione o il potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti violati in occasione di *Furto* o *Rapina* consumati o tentati, con il *Limite di Indennizzo* di € 500 per *Sinistro* indennizzabile;

3) vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai *Beni Assicurati* per accertare e definire i danni indennizzabili, entro il *Limite di Indennizzo* di € 500 per *Sinistro*. Questa garanzia opera solo nel caso l'assicurazione sia prestata per l'*Abitazione Secondaria*.

C. *Credemassicurazioni* riconosce in eccedenza alla *Somma Assicurata*, un'indennità pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*.

FURTO PREMIUM

16.2 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza il *Contraente* e il suo *Nucleo Familiare*, nel limite della *Somma Assicurata*, dei danni materiali e diretti derivanti dallo *Scippo*, dalla *Rapina* e dal *Furto con Destrezza*, da loro subiti, di *Beni Assicurati* indossati o tenuti a portata di mano. La garanzia è operante anche in caso di furto a seguito di infortunio o improvviso malore. L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e per i soli eventi verificatisi all'esterno dell'abitazione del *Contraente*.

Nel limite della *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* rimborsa anche le spese documentate sostenute per:

- 1) il rifacimento di documenti personali, bancomat e carte di credito rubate a seguito di *Scippo*, *Furto con Destrezza* o di altro evento indennizzabile nella Sezione Furto;
- 2) modifica o sostituzione con altre analoghe o equivalenti, di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione del *Contraente*, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

FURTO FOTOVOLTAICI

16.3 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza, nel limite della *Somma Assicurata*, i danni materiali e diretti derivati da *Furto* dell'*Impianto Fotovoltaico* e/o dell'*Impianto Solare Termico* regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul *Fabbricato* assicurato.

Credemassicurazioni indennizza i danni esclusivamente qualora:

- il *Furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* assicurato è fissato;
- l'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* sia installato su un *Fabbricato* abitato (anche se saltuariamente) dall'Assicurato.

Qualora l'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* assicurato sia installato su un *Fabbricato* adibito ad *Abitazione Secondaria* e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee e da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, *Credemassicurazioni* indennizza i danni subiti dall'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* assicurato esclusivamente qualora sia protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni anti svitamento)
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti
- chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter
- sistema antifurto di localizzazione GPS
- sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme

La garanzia opera:

- 1) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% con il minimo di € 750. Questo *Scoperto* si applica per ogni tipologia di danno salvo quanto indicato ai successivi punti 2 e 3;
- 2) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 750 e con un *Limite di Indennizzo* di € 1.500 per *Sinistro* limitatamente ai *Furti* commessi o agevolati con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere;
- 3) con l'applicazione di uno *Scoperto* del 20% con il minimo di € 750 limitatamente ai *Furti* commessi attraverso impalcature. Se detto *Scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente Sezione Furto, esso è elevato al 30% e assorbe tutti gli altri.

16.4 FORMA DI ASSICURAZIONE

La forma di assicurazione prevista per le garanzie della Sezione Furto è *Primo Rischio Assoluto*.

16.5 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Credemassicurazioni presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *Beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo
- da superfici acquee
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)

sia difesa, per tutta la sua estensione, da *Serramenti* chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure da inferriate fissate nel muro. Nei *Serramenti* e nelle inferriate sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'accesso all'interno del *Fabbricato*.

I suddetti mezzi di protezione dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.

16.6 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura, esistenti e operanti, risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *Sinistro* si conviene che:

A. se trattasi di *Abitazione Principale* e la difformità riguarda aperture:

- 1) diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i *Beni Assicurati*, *Credemassicurazioni* liquida il danno senza riserve;
- 2) usate dai ladri per raggiungere i *Beni Assicurati* e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica lo *Scoperto* del 20%;
- 3) usate dai ladri per raggiungere i *Beni Assicurati* con presenza nei locali, al momento del *Sinistro*, del *Contraente* o di un componente del suo *Nucleo Familiare*, si applica la *Franchigia* di € 100;

B. se trattasi di *Abitazione Secondaria* si applica uno *Scoperto* del 30%. Per il periodo di abitazione da parte del *Contraente* o del suo *Nucleo Familiare* si applica la normativa di cui al punto A.

Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti non si riconosce alcun *Indennizzo*.

Tuttavia, esclusivamente nel caso in cui, al momento del *Sinistro*, fossero presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *Nucleo Familiare*, il *Sinistro* verrà indennizzato con l'applicazione di una *Franchigia* di € 100.

Sono in ogni caso esclusi i *Furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di *Serramenti* o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura salvo il solo caso di uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili come indicato al punto 16.1.A.1.a "Rischio assicurato".

Nei casi ove l'accertamento peritale non rilevi tracce di scasso o rottura, il *Contraente* riconosce a *Credemassicurazioni* il diritto di acquisire le serrature e i congegni di chiusura, per sottoporli a esame tecnico specializzato ai fini dell'operatività della garanzia.

16.7 ALTRI LIMITI DI INDENNIZZO

L'*Assicurazione* è prestata con i seguenti *Limiti di Indennizzo*:

- A. Per i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 30% della *Somma Assicurata*, con il massimo di € 10.000;
- B. Per il denaro: 7% della *Somma Assicurata*;
- C. Per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso e da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*), gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della *Somma Assicurata* con il massimo di € 15.000 per singolo oggetto o servizio;
- D. Per i *Beni Assicurati* posti in locali di pertinenza del *Fabbricato* non comunicanti con i locali di abitazione: 10% della *Somma Assicurata*.

Qualora i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in *Cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, i limiti d'indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.

Nel caso l'apertura della *Cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, gli aumenti sopraindicati non operano qualora le chiavi siano state ritrovate dai ladri entro l'abitazione, fatto salvo il caso in cui l'*Assicurato* sia stato costretto a consegnarle in conseguenza di violenza o minaccia.

Relativamente ai precedenti punti 16.7.A, 16.7.B, 16.7.C, 16.7.D, la garanzia è prestata con una *Franchigia* di € 200.

E. Nel caso di *Furto* effettuato attraverso impalcature e/o verificatosi in una *Abitazione Secondaria*, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica uno *Scoperto* del 20%. Se questo *Scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente garanzia, è elevato al 30% e assorbe gli altri.



17 CHE COSA NON È ASSICURATO

17.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- 1) verificatisi in occasione di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 2) verificatisi in occasione di fatti di guerra, invasione di truppe nemiche, atti ostili assimilabili a guerra (anche se la guerra non è dichiarata), guerra civile, ribellione, insurrezione, *Cyber Crime*, qualsiasi atto militare, usurpazione di potere, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento delle proprietà per ordine di qualsiasi Governo e/o Pubblica Autorità e/o Autorità Locale assunto nei contesti bellici definiti nel presente paragrafo purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 3) verificatisi in occasione di Incendi, di Esplosioni, di Scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di *Terremoti*, di eruzioni vulcaniche, di *Inondazioni* e altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- 4) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - a) Dal *Contraente* o dall'*Assicurato*
 - b) Da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *Beni* assicurati o locali con questi comunicanti
 - c) Da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere
 - d) Da incaricati della sorveglianza dei *Beni* stessi o dei locali che li contengono
 - e) Da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
- 5) riguardanti *Preziosi*, *Valori*, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria esclusivamente quando tali danni si siano verificati in locali di pertinenza del *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* (quali, ad esempio, cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione del *Fabbricato* stesso.

Qualora le garanzie siano prestate per una *Abitazione Principale* sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *Beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Per i *Preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *Cassaforte*.

Qualora le garanzie siano prestate per una *Abitazione Secondaria*, la garanzia relativa a *Preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del *Contraente* o del suo *Nucleo Familiare*.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA FURTO PREMIUM

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 17.1, limitatamente alla garanzia FURTO PREMIUM di cui all'articolo 16.2, la garanzia non opera per:

- a) le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi del *Sinistro*, le stesse siano in compagnia di altre persone di età superiore;
- b) i *Preziosi* e i *Valori* che attengano ad attività professionali esercitate dall'*Assicurato*, per conto proprio o di altri.

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA FURTO FOTOVOLTAICI

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 17.1, limitatamente alla garanzia FURTO FOTOVOLTAICI di cui all'articolo 16.3, si precisa che *Credemassicurazioni* non indennizza i danni a *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*:

- installati in luoghi diversi dal tetto del *Fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.);
- installati sopra pertinenze del *Fabbricato* assicurato che non siano in muratura, o sopra tettoie e recinzioni;
- installati sul tetto di *Fabbricati* aperti da uno o più lati;
- che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*Assicurazione*;
- non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *Impianto Fotovoltaico – Solare Termico*.

Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:

 Nel garage non comunicante con il *Fabbricato* è riposto temporaneamente un tappeto di valore che viene rubato.



18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *Limite di Indennizzo* pari alla *Somma Assicurata* per il *Furto*.

FURTO BASE ARTICOLO 16.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite d'Indennizzo
A.3	Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20%	€ 1.500 per Sinistro
B.2	Installazione o potenziamento di blindature, serrature, ecc.	---	---	€ 500 per Sinistro
B.3	Vitto e trasferimento dell'Assicurato in occasione di sopralluoghi ai <i>Beni Assicurati</i>	---	---	€ 500 per Sinistro
C	Danni Indiretti	---	---	10% dell'Indennizzo (rimborso forfettario)
FURTO FOTOVOLTAICI ARTICOLO 16.3 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite d'Indennizzo
	IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SOLARI TERMICI (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	---	10% con il minimo di € 750	Somma Assicurata Fotovoltaici
	Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20% con il minimo di € 750	€ 1.500 per Sinistro
	Furto attraverso impalcature	---	20% con il minimo di € 750 (se questo Scoperto coesiste con altri previsti dalla Sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma Assicurata Fotovoltaici
ARTICOLO 16.6 - DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA		Franchigia	Scoperto	Limite d'Indennizzo
A.2	Mezzi di chiusura operanti - <i>Abitazione Principale</i> (e <i>Abitazione Secondaria</i> nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	---	20%	Somma Assicurata Furto
A.3	Mezzi di chiusura operanti - <i>Abitazione Principale</i> (e <i>Abitazione Secondaria</i> nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e presenza nei locali del <i>Contraente</i> ecc.	€ 100	---	Somma Assicurata Furto

B	Mezzi di chiusura operanti - Difformità in <i>Abitazione Secondaria</i> (periodo di non abitazione)	---	30%	<i>Somma Assicurata Furto</i>
	Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del Contraente ecc.	€ 100	---	<i>Somma Assicurata Furto</i>
ARTICOLO 16.7 - ALTRI LIMITI DI INDENNIZZO		Franchigia	Scoperto	Limite d'Indennizzo
A	<i>Preziosi</i> , raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito	---	---	50% della <i>Somma Assicurata Furto</i> , con il massimo di € 20.000 (se tali beni sono custoditi in <i>Cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>Limite di Indennizzo</i> è aumentato del 50%)
B	Denaro	---	---	7% della <i>Somma Assicurata Furto</i> (se il denaro è custodito in <i>Cassaforte</i> con congegni di chiusura attivati, questo <i>Limite di Indennizzo</i> è aumentato del 50%)
C	Tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i <i>Preziosi</i>), oggetti e servizi d'argenteria	---	---	60% della <i>Somma Assicurata Furto</i> , con il massimo di € 25.000 per singolo oggetto o servizio
D	<i>Beni Assicurati</i> in locali di pertinenza del <i>Fabbricato</i> (cantina, <i>Garage</i> , ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione	---	---	20% della <i>Somma Assicurata Furto</i> per <i>Sinistro</i>
E	<i>Furto</i> attraverso impalcature - <i>Sinistro in Abitazione Secondaria</i> durante periodo di disabitazione	---	20% (se questo Scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	<i>Somma Furto Furto</i>

Esempio

	Furto con effrazione nell'immobile assicurato con mezzi di chiusura operanti				
	Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite d'Indennizzo	Indennizzo
	Denaro in <i>Cassaforte</i>	€ 2.000	---	7% della <i>Somma Assicurata Furto</i> (es.€ 15.000) con aumento del 50% del <i>Limite d'Indennizzo</i>	€ 1.575
	Danneggiamento porta blindata	€ 2.000		<i>Somma Assicurata Furto</i> (es.€ 15.000)	€ 2.000
Atti vandalici sulle pareti	€ 1.500	<i>Somma Assicurata Furto</i> (es.€ 15.000)		€ 1.500	
Totale <i>Indennizzo</i> al cliente: € 4.875					

SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – SEZIONI FABBRICATO E CONTENUTO, CATASTROFI NATURALI, FURTO



19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

19.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro*, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*. Questo modulo può essere inviato all'*Intermediario* oppure direttamente a *Credemassicurazioni*.

È possibile inviare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge;
- Inviare, alla sede di *Credemassicurazioni* entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *Beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- Presentare entro lo stesso termine – in caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, di *Furto*, *Rapina* o su richiesta di *Credemassicurazioni* – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di *Credemassicurazioni*;
- Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- Conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
- Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova. In caso di *Sinistro* che comporti la sottrazione di: *Preziosi*, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso o da tasca, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, che dovranno essere valutati al *Valore Commerciale*, il *Contraente* si impegna a fornire la documentazione comprovante l'acquisto e l'effettivo valore economico dei beni asportati (ad esempio, tramite fatture, scontrini, ricevute fiscali, certificati di origine e/o autenticità, garanzie, card di corredo). Se la documentazione consiste esclusivamente in fotografie o dichiarazioni autografe di fornitori, la stima del danno è accordata al *Valore Commerciale* minimo al momento del *Sinistro*.

Al fine di gestire correttamente il *Sinistro*, *Credemassicurazioni* può richiedere ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

19.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse *Assicurato*.

19.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano

sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

19.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- c) Verificare se il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (articolo 19.1)
- d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *Beni* assicurati
- e) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza e di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

19.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria di bene applicando i criteri di seguito descritti:

a) Per il **Fabbricato**, il **Rischio locativo** del *Fabbricato*, gli **Impianti Fotovoltaici**, gli impianti **Solari Termici** e le **Lastre** si stima il *Valore a Nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi

b) Per il **Contenuto** si stima il *Valore a Nuovo* con il massimo del doppio del *Valore allo stato d'uso*, entro i limiti d'indennizzo previsti, dei *Beni* distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi.

Fanno eccezione:

- I *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il *Valore commerciale*
- I *Valori* per cui si stima il *Valore Nominale*

Per i *Beni* fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il *Valore allo stato d'uso*.

c) Relativamente ai **titoli di credito**:

1. *Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
2. L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo è riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

19.6 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A Quando è operante la *Forma di Assicurazione a Valore intero* e dalle stime effettuate in sede di determinazione del danno risulta che il valore del *Fabbricato* ecceda, al momento del *Sinistro*, di oltre il 20% la *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *Fabbricato*.

B Se le seguenti informazioni, riportate sul modulo di *Accettazione della Proposta*:

- Ubicazione
- Superficie in mq
- *Tipo di Abitazione*

fornite dal *Contraente* e riguardanti il *Fabbricato*, risultino corrette, *Credemassicurazioni* rinuncia all'applicazione della *Regola Proporzionale* del precedente punto A per danni che colpiscono il *Fabbricato* e il cui ammontare è uguale o inferiore a € 5.000. In caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto rilevato in sede di *Sinistro* non è applicata alcuna riduzione proporzionale dell'indennizzo e/o una modifica del *Premio*.

19.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Il *Contraente* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo è corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

19.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Credemassicurazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*Indennizzo* dovuto e identificato, con la fattiva collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Fermo quanto sopra, limitatamente alle garanzie prestate per il *Fabbricato*, il pagamento è effettuato con le seguenti modalità:

- entro 25 giorni dalla data di eventuale sottoscrizione dell'atto di liquidazione è corrisposto l'*Indennizzo* secondo il *Valore allo stato d'uso*;
- entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, è corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto a) del presente articolo, determina l'ammontare complessivo dell'*Indennizzo* calcolato in base a quanto previsto dall'articolo 19.5 – Determinazione del danno. Il pagamento avviene a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se il pagamento non è effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponde agli aventi diritto, dal 26esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 1284, quarto comma, Codice Civile).

19.9 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *Beni* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia.

I *Beni* recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso.

Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *Beni* recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *Beni* recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *Beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.

L'*Assicurato* ha facoltà di abbandonare a *Credemassicurazioni* i *Beni* recuperati che sono d'uso personale o domestico, salvo il diritto di *Credemassicurazioni* di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Le garanzie di cui agli articoli 20.2 "Vita Privata" e 20.3 "Proprietà di Fabbricati" sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

20 CHE COSA POSSO ASSICURARE



20.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni, nei limiti del *Massimale* riportato sul modulo di *Accettazione della Proposta* e nei termini delle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'*Assicurato*, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali

e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di un *Sinistro* risarcibile a termini della presente sezione.

VITA PRIVATA

20.2 GARANZIA VITA PRIVATA

La garanzia è prestata, nei termini di cui all'articolo 20.1 "Rischio Assicurato", per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione. Rimane escluso quanto previsto dalla garanzia Proprietà di Fabbricati (articolo 20.3) qualora la stessa non sia stata resa operante dal *Contraente*.

Sono compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con le limitazioni indicate, i danni:

A. derivanti da fatto di figli minorenni o incapaci per legge. Inoltre:

1) qualora il figlio minorenne o incapace del *Contraente* e/o del suo *Nucleo Familiare* sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi alla custodia del figlio minorenne o incapace per legge;
- al periodo dell'affidamento;

2) la garanzia comprende i danni provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'Assicurato, di veicoli a motore e natanti di proprietà dell'Assicurato o di terzi esclusivamente da parte dei figli, minorenni o incapaci per legge, del *Contraente* e/o del suo *Nucleo Familiare*.

La garanzia opera:

- a. esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dal contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette il contratto di cui sopra;
- b. in caso di inesistenza del contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione, solo se il veicolo non è di proprietà dell'Assicurato;
- c. per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione.

La garanzia di cui al presente punto A.2 è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'Assicurato, all'esistenza di contratto assicurativo di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione regolarmente pagato;

B. derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;

C. derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;

D. derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso di *Animali Domestici*.

Qualora l'*Animale Domestico* di proprietà del *Contraente* e/o del suo *Nucleo Familiare* sia temporaneamente affidato a titolo gratuito ad una persona diversa dai soggetti sopraindicati, la garanzia comprende la responsabilità civile di tale persona limitatamente:

- a fatti relativi al possesso e alla custodia dell'animale domestico;
- al periodo dell'affidamento.

Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 3 marzo 2009 emanata dal Ministero della Salute; tuttavia, se tale iscrizione interviene durante la validità dell'Assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *Polizza* successiva all'iscrizione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di € 50 limitatamente ai danni a cose provocati da cani. Tale *Franchigia* non si applica se l'Assicurato dimostri che il cane è iscritto all'anagrafe canina;

E. subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere (escluso il personale addetto alla manutenzione di parchi, giardini, alberi e aree verdi) durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente* e del suo *Nucleo Familiare*, dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento e dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *Nucleo Familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell'INPS;

F. derivanti dalla proprietà e uso di:

- biciclette (e simili);

- biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all'articolo 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
 - carrozzine elettriche per uso di invalidi purché non rientranti nella definizione di veicolo in base a quanto indicato all'articolo 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada";
 - barche senza motore, surf, windsurf, kitesurf e simili;
 - giocattoli anche a motore
- G. derivanti dalla proprietà e uso legittimo di armi;
- H. derivanti da inquinamento ambientale, con il *Limite di Indennizzo* di € 50.000 per *Sinistro* e per annualità assicurativa;
- I. provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati;
- J. derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature
- K. causati da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a:
1. cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi);
 2. locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti *Beni* di proprietà dell'Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 3. cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti K.1 e K.2; la garanzia opera con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* pari al 30% del *Massimale*;
- L. derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente e da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento;
- M. Derivanti dall'esecuzione:
- Di lavori di ordinaria manutenzione
 - Di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente se l'Assicurato è il committente, dei locali, e relative pertinenze, adibiti ad abitazione dell'Assicurato purché, al momento del *Sinistro*, essi non risultino locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi.

PROPRIETÀ DI FABBRICATI

20.3 GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa alla sua qualità di *Proprietario* di *Fabbricato*:

A. indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*;

B. diverso da quello indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, purché:

- non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi;
- sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'articolo 2.1 - Caratteristiche del *Fabbricato*;
- sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte, impianti sportivi (a uso privato), *Impianti Fotovoltaici*, *Impianti Solari Termici*, purché tutti di pertinenza del *Fabbricato*; restano tuttavia escluse dalla garanzia, limitatamente ai danni provocati o subiti da veicoli a motore, le aree scoperte di pertinenza del *Fabbricato* gravate da servitù pubblica.

Sono compresi i danni:

1. causati a cose di terzi da *Incendio*, *Esplosione* o *Scoppio* del *Fabbricato*, con il *Limite di Indennizzo* per *Sinistro* pari al 30% del *Massimale*;
2. derivanti da inquinamento ambientale, con il *Limite di Indennizzo* di € 50.000 per *Sinistro* e per annualità assicurativa;
3. derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o *Occlusione* di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*. La presente garanzia opera con l'applicazione di una *Franchigia* di € 50 e con il *Limite di Indennizzo* di € 30.000 per *Sinistro*.

L'eventuale locatario (o il comodatario) del *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* è considerato terzo sempreché non rientri tra i soggetti indicati al punto 21.2.b "Persone non considerate terzi".

Se l'Assicurazione è stipulata per una porzione di *Fabbricato*, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del *Fabbricato* di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

20.4 SOGGETTI ASSICURATI

A. La garanzia **VITA PRIVATA** è prestata a favore:

1. del *Contraente* e del suo *Nucleo Familiare*;
2. dei figli minorenni del *Contraente*, non facenti parte del *Nucleo Familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
3. dei figli naturali minorenni non facenti parte del *Nucleo Familiare* purché, al momento del *Sinistro*, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal *Contraente*;
4. dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
5. dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *Nucleo Familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio;
6. dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *Nucleo Familiare* poiché residenti presso il coniuge dopo una separazione legale o un divorzio.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti 1) e 4).

B. La garanzia **PROPRIETÀ DI FABBRICATI**:

- 1) di cui al punto 20.3.A è prestata a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario del *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*;
- 2) di cui al punto 20.3.B è prestata a favore del *Contraente* e del suo *Nucleo Familiare*.



21 CHE COSA NON È ASSICURATO

21.1 RISCHI ESCLUSI

A. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione di cui alla presente sezione non comprende la responsabilità per danni:

- 1) derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'*Assicurato*;
- 2) conseguenti a *Furto*;
- 3) conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto ai punti 20.2.K.1 e 20.2.K.2 della garanzia "Vita Privata". Sono considerati cose in consegna o custodia, e pertanto esclusi, anche i beni mobili e immobili detenuti in locazione o in comodato;
- 4) conseguenti a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto, o di prodotti contenenti amianto;
- 6) provocati da animali diversi da *Animali Domestici*;
- 7) derivanti da inquinamento ambientale, fatto salvo il *Limite di Indennizzo* di € 50.000 per sinistro previsto ai punti 20.2.H garanzia "Vita Privata" e 20.3.2 garanzia "Proprietà di Fabbricati";
- 8) derivanti dalla proprietà di beni immobili (salvo quanto previsto dal punto 20.3 garanzia "Proprietà di Fabbricati", se operante);
- 9) derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

B. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA VITA PRIVATA

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 21.1, relativamente all'articolo 20.2 garanzia "Vita Privata" l'assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e aeromobili (compresi deltaplani, parapendii e apparecchi ultraleggeri); resta salvo quanto espressamente precisato ai seguenti punti della garanzia "Vita Privata":
 - 20.2.A.2 "danni provocati dalla messa in circolazione di veicoli a motore o natanti da parte di figli minorenni o incapaci dell'*Assicurato*"
 - 20.2.F "danni derivanti da proprietà e uso di biciclette e simili, carrozzine elettriche per uso invalidi, barche senza motore, surf e simili, giocattoli"
 - 20.2.I "danni provocati dall'*Assicurato* in qualità di trasportato su autoveicolo"

- 20.2.J “danni derivanti da proprietà e uso di tende, roulotte, camper e simili”;
- 2. la responsabilità per danni inerenti l’esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani;
- 3. quanto previsto dal punto 20.3 garanzia “Proprietà di *Fabbricati*”.

C. ULTERIORI ESCLUSIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA **PROPRIETÀ DI FABBRICATI**

Oltre a quanto previsto dal punto A del presente articolo 21.1, relativamente all’articolo 20.3 garanzia “Proprietà di *Fabbricati*” l’assicurazione non comprende:

1. la responsabilità per danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*.

Sono comunque esclusi i danni:

- causati da umidità e stillicidio;
- derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana;
- derivanti da rotture o da *Occlusioni* di impianti di irrigazione;
- derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrato ad eccezione di quelle collocate in corrispondenza e al di sotto delle superfici calpestabili di locali interrati (cantine, *Box Auto*, etc.) facenti parte del *Fabbricato*;

2. quanto previsto dal punto 20.2 garanzia “Vita Privata”.

21.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) Le persone la cui responsabilità è coperta dall’*Assicurazione*;
- b) Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’*Assicurato* e, se convivente, ogni altro parente dell’*Assicurato*. I figli e i genitori dell’*Assicurato* – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di *Sinistro* dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale od *Occlusione* degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*;
- c) I minori in affidamento familiare di cui al punto 20.4.A.4 “Soggetti assicurati”.

Esempio di un *Sinistro* in cui la garanzia non è valida:



Il Contraente, uscendo con la bicicletta dal garage, danneggia involontariamente l’auto del figlio parcheggiata nel viale d’accesso all’abitazione (il figlio non è considerato terzo).



22 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

22.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *Franchigie* e i *Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti. Per tutte le garanzie della presente sezione opera, se non diversamente precisato, il *Limite di Indennizzo* pari al *Massimale*.

ARTICOLO 20.2 - GARANZIA VITA PRIVATA		<i>Franchigia</i>	<i>Limite d’Indennizzo</i>
20.2.D	Danni a cose provocati da cani	€ 50 (la <i>Franchigia</i> non opera se il cane è iscritto all’anagrafe canina)	---
20.2.H	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> e per annualità assicurativa
20.2.K.3	Danni a cose di terzi (diverse da quelle indicate ai punti K.1 e K.2) causati da <i>Incendio</i> , <i>Esplosione</i> o <i>Scoppio</i>	---	Per <i>Sinistro</i> , 30% del <i>Massimale</i>

ARTICOLO 20.3 - GARANZIA PROPRIETÀ DI FABBRICATI		Franchigia	Limite d'Indennizzo
20.3.1	Danni a cose di terzi causati da <i>Incendio</i> , <i>Esplosione</i> o <i>Scoppio</i>	---	Per Sinistro, 30% del Massimale
20.3.2	Danni derivanti da inquinamento ambientale	---	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> e per annualità assicurativa
20.3.3	Danni derivanti da spargimento di acqua	€ 50	€ 30.000 per <i>Sinistro</i>



23 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

23.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve consegnare tutta la documentazione necessaria e compilare correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro*, disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni da quando ha avuto conoscenza del fatto. Questo modulo può essere inviato all'*Intermediario* oppure direttamente a *Credemassicurazioni*.

È possibile inviare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Al fine di gestire correttamente il *Sinistro*, *Credemassicurazioni* può richiedere ogni eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

23.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a 1/4 del *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. *Credemassicurazioni* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

23.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'articolo 23.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

23.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia - fermi i limiti di indennizzo presenti - opera sino a concorrenza del *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* il quale resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *Massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le garanzie previste agli articoli 24.3 “Tutela Legale Base” e 24.4 “Tutela Legale Premium” sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di *Accettazione della Proposta*.



24 CHE COSA POSSO ASSICURARE

24.1 RISCHIO ASSICURATO E AMBITO DI COPERTURA

Sono assicurati:

- il *Contraente*
- il coniuge o il partner convivente del *Contraente*
- i componenti del *Nucleo Familiare* del *Contraente* presenti nel certificato di stato di famiglia

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*.

Le garanzie operano per:

- i *Sinistri* relativi agli immobili direttamente utilizzati dagli *Assicurati* in veste di *Proprietari* o di conduttori, adibiti ad *Abitazioni Principali*, *Secondarie* o stagionali ad uso esclusivamente abitativo
- i *Sinistri* relativi alla vita privata, compresi i *Sinistri* relativi agli *Animali Domestici* di proprietà degli *Assicurati* con esclusione dei *Sinistri* connessi all'utilizzo del web e dei social o media network.

Credemassicurazioni indennizza le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per Sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.

24.2 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, le garanzie previste in *Polizza* operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

TUTELA LEGALE BASE

24.3 GARANZIE PACCHETTO BASE

Le garanzie vengono prestate al *Contraente/Assicurato* in veste di conduttore o Proprietario dell'*Abitazione Principale* e di quelle *Secondarie* purché direttamente utilizzate, nei seguenti casi:

1. Difesa in delitti colposi o contravvenzioni: sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
2. Richiesta di risarcimento danni: sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

3. Controversie relative al diritto di proprietà, a diritti reali o locazione degli immobili: sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative agli immobili direttamente utilizzati

Le garanzie sono inoltre prestate al *Contraente/Assicurato* nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli *Animali Domestici* di proprietà degli *Assicurati*, nei seguenti casi:

1. Difesa in delitti colposi o contravvenzioni: sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.
2. Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dagli assicurati. Sono escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile. La garanzia opera solo a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'articolo 1917 comma 3 Codice civile.

La garanzia non opera se:

- la polizza di responsabilità civile non esiste, non opera o non fornisce copertura totale o parziale per qualunque motivo
- l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. Ad esempio: se l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite
- il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione

L'operatività della garanzia è subordinata all'esistenza della polizza di responsabilità civile e al riscontro da parte dell'assicuratore di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro.

3. Richiesta di risarcimento danni: sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
4. Pedone, ciclista e terzo trasportato: sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per la richiesta risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, e per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni in relazione ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, anche se viaggia su tracciato veicolato o su funi metalliche. In caso di incidente, la garanzia opera anche per i trasportati di aeromobili, imbarcazioni.

TUTELA LEGALE PREMIUM

24.4 GARANZIE PACCHETTO PREMIUM

1. Collaboratori domestici: sono coperte le spese sostenute dagli Assicurati per le vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.
2. Istituti o enti pubblici di assicurazioni: sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.
3. Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata: sono coperte le spese sostenute dagli *Assicurati* per l'impugnazione delle sanzioni amministrative pecuniarie se pari o superiori a € 200 (duecento) relative alla vita privata. ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
4. Impugnazione di delibere assembleari condominiali: sono coperte le spese sostenute dagli Assicurati per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili direttamente utilizzati. La garanzia opera con il limite di Massimale di € 2.500 per sinistro e per anno assicurativo.
5. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: sono coperte le spese sostenute dagli Assicurati per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 200 (duecento) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per la ristrutturazione, il restauro, il risanamento o la manutenzione degli immobili assicurati. ARAG provvederà, su richiesta dell'*Assicurato*, alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso.
6. Difesa penale per delitti dolosi: sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera se:
 - l'*Assicurato* è assolto con decisione passata in giudicato
 - il reato è derubricato da doloso a colposo

- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
- il reato si estingue per prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG può anticipare le spese sostenute fino ad un massimo di € 5.000 (cinquemila), in attesa della conclusione del procedimento.

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.



25 CHE COSA NON È ASSICURATO

25.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- In materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
- Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *Terrorismo*, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- Per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, turbativa d'asta, normativa antitrust
- Per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli a motore, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'articolo 3 del d. Lgs. 171/2005) aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche, salvo quanto previsto dal punto 4 dell'articolo 24.3 "Garanzie Pacchetto Base"
- Per fatti dolosi delle persone assicurate
- Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- Attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di *Sinistri* conseguenti a trattamenti medici
- Fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare
- Per qualsiasi *Sinistro* inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa
- Per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato
- Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili, leasing immobiliare, costruzione ex novo o trasformazione di edifici ristrutturazione dell'immobile assicurato o di sue parti con o senza ampliamento di volumi, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali e per controversie relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;
- Per i casi di adesione a class action
- Per i casi connessi alla circolazione stradale, salvo quanto previsto dal punto 4 dell'articolo 24.3 "Garanzie Pacchetto Base";
- Vertenze contrattuali con *Credemassicurazioni*
- Prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva
- Impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi
- Vertenze con l'intermediario che colloca il presente contratto
- Per gare o competizioni sportive e in generale per le controversie in materia di giustizia sportiva
- Per l'attività sportiva svolta in forma professionistica o che non ha carattere ricreativo e amatoriale
- Pratica di sport sulla neve fuori dalle aree sciabili attrezzate
- Per attività di natura politica e sindacale

L'Assicurato è tenuto a:

- comunicare a *Credemassicurazioni* e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese
- Regularizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del *Sinistro*
- Assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa

Inoltre:

- Nella garanzia opposizione a sanzioni amministrative: l'Assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso
- Nella fase di denuncia del *Sinistro*:
 1. la denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente a Credemassicurazioni e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della *Polizza* o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
 2. l'Assicurato ha l'obbligo di informare Credemassicurazioni e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative
 3. l'Assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale
- Nella fase di gestione del *Sinistro*: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.
- L'Assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:
- se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo
- L'Assicurato, dopo la denuncia del *Sinistro*, ha l'obbligo di informare Credemassicurazioni e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate per consentire la gestione del *Sinistro*

Credemassicurazioni o ARAG non si assumono il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Articolo 541 Codice di Procedura Penale)
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- spese per l'indennità di trasferta
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- spese non concordate con ARAG
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Non sono oggetto di *Copertura Assicurativa* i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'Assicurato e il legale che stabiliscano compensi professionali.



26 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

26.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei *Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

ARTICOLO 24.1 - RISCHIO ASSICURATO E AMBI- TO DI COPERUTURA		Limite d'Indennizzo
24.1	Tutela Legale	€ 10.000 per <i>Sinistro</i> e con un massimo di € 100.000 per annualità assicurativa

ARTICOLO 24.4 – GARANZIE MODULO PREMIUM		Limite d'indennizzo
24.4.3	Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata	La garanzia copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200
24.4.4	Impugnazione di delibere assembleari condominiali	Limite di indennizzo di € 2.500 per Sinistro e per anno assicurativo
24.4.5	Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	La garanzia copre l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 200
24.4.6	Prestazione difesa penale per delitti dolosi	ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000 per Sinistro



27 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

27.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione Generale** - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411
- Mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@arag.it

1. L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare a *Credemassicurazioni* o ad ARAG qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
2. La denuncia del *Sinistro* deve pervenire a *Credemassicurazioni* e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
3. Qualora la presente *Assicurazione* sia emessa senza alcuna interruzione della *Copertura Assicurativa* rispetto ad una *Polizza* precedente di *Credemassicurazioni*, il termine di denuncia dei *Sinistri* decorre per tutte le *Polizze* dalla data di scadenza della *Polizza* più recente
4. L'Assicurato deve informare immediatamente *Credemassicurazioni* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro* e indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione
5. In mancanza, *Credemassicurazioni* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della *Copertura Assicurativa* o nella gestione del *Sinistro* e di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire

27.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla Polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

27.3 DISACCORDO CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE

- 1) In caso di disaccordo in merito alla gestione del *Sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può essere demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione
- 2) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG

27.4 RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG

L'*Assicurato* ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi: se la sentenza definitiva è diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se, dopo il provvedimento di archiviazione, il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo

27.5 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i *Sinistri* che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- dopo 3 (tre) mesi di *Carenza* dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente *Polizza* per lo stesso rischio le garanzie della presente *Polizza*, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la *Carenza* se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla *Carenza* stessa
- per i *Sinistri* avvenuti durante il periodo di efficacia della *Polizza* precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del *Premio*.

In questo caso l'*Assicurato* ha l'obbligo in sede di denuncia del *Sinistro* di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente di tutela legale.

27.6 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'*Assicurato*
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le opposizioni a sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del *Sinistro* coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *Sinistro* e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più *Assicurati* sono coinvolti in uno stesso *Sinistro*, la *Polizza* opera con un unico *Massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* per *Sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie previste agli articoli 28.1 "Assistenza Base" e 28.2 "Assistenza Premium" sono operanti solo se espressamente richiamate sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, articolo 175 e successive modificazioni, *Credemassicurazioni* eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di assistenza possono essere erogate solo in relazione alle ubicazioni per le quali sono state richiamate e per un massimo di tre volte per ciascun tipo per annualità assicurativa.



28 CHE COSA POSSO ASSICURARE

ASSISTENZA BASE

28.1 RISCHIO ASSICURATO

A. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- Furto, consumato o tentato
- Smarrimento, Scippo, Rapina, rottura delle chiavi
- Guasto o scasso di serrature o serrande

La *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di € 500 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno del *Fabbricato*.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni* anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza del *Fabbricato* assicurato e di proprietà o possesso dell'Assicurato;
- su impianti di sicurezza e allarme.

B. INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* per la rottura dei vetri esterni, provocata da:

- Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio;
- allagamento;
- Furto tentato o consumato regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza,

che comprometta la sicurezza dei locali del *Fabbricato*, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C. INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* per:

- 1) allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, *Occlusioni* o guasto di condutture e altre componenti dell'impianto idraulico o termico;
- 2) infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *Fabbricato* occupato da una sola famiglia.

La *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- rottura, *Occlusione* o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;
- infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a *Occlusione* di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune.

D. INVIO DI UN TERMOIDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di emergenza di un termoidraulico presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la *Centrale Operativa* provvederà ad attivare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi Sabato, Domenica e festivi**, tenendo a proprio carico i costi fino alla concorrenza di € 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti:

- a manutenzione ordinaria;
- ai controlli annuali disposti a norma di legge;
- su impianti sui quali non sia stata effettuata la revisione obbligatoria.

E. INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente interni, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di € 500 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;
- guasti o malfunzionamento al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il *Fabbricato* assicurato;
- guasti o malfunzionamenti del contatore.

ASSISTENZA PREMIUM

28.2 RISCHIO ASSICURATO

A. INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI

Se l'Assicurato necessita dell'intervento d'emergenza di un tecnico riparatore di elettrodomestici presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* per guasti a lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore per i quali è già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare la funzionalità degli elettrodomestici fino alla concorrenza di € 300 per evento.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

B. TRASPORTO ELETTRODOMESTICI

Se l'Assicurato necessita del trasporto del proprio elettrodomestico (lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, condizionatore e congelatore) dal *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* presso un centro di assistenza tecnica qualificato, in quanto non è stato sufficiente erogare la prestazione di cui al punto 28.2.A "Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici", la *Centrale Operativa* provvede alla presa, al trasporto e alla riconsegna, presso lo stesso *Fabbricato*, dell'elettrodomestico **fino alla concorrenza di € 300 per evento**.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

C. PERNOTTAMENTO IN ALBERGO

Se il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* sia reso inagibile a seguito di *Furto* regolarmente denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza, *Incendio*, allagamento, *Esplosione* o *Scoppio*, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e

al suo *Nucleo Familiare* il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di € 500 per evento.

D. RIENTRO ANTICIPATO DA UN VIAGGIO

Qualora il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* è reso inagibile a seguito di *Furto, Incendio*, allagamento, *Esplosione* o *Scoppio*, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *Nucleo Familiare* i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di € 500 per evento per rientrare in anticipo presso la residenza qualora essi si trovino in viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

E. RECUPERO DEL VEICOLO

Se a seguito dell'erogazione della prestazione "Rientro anticipato da un viaggio", il *Contraente* e il suo *Nucleo Familiare* sono dovuti rientrare immediatamente presso il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, abbandonando il proprio veicolo ad oltre 50 Km dal luogo in cui si trova il *Fabbricato* stesso, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente*, o ad un altro componente del *Nucleo Familiare*, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) o con altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo abbandonato nel luogo in cui è stato interrotto il viaggio, fino ad un massimo di € 500 per evento.

F. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Se il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* è stato colpito da uno dei seguenti eventi: *Furto, Incendio*, allagamento, *Esplosione* o *Scoppio*, e il *Contraente* e il suo *Nucleo Familiare* abbiano dovuto interrompere il proprio viaggio ad oltre 50 km dal luogo in cui si trova il *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* stesso e al suo *Nucleo Familiare* i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di € 500 per evento per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio.

G. INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Se al verificarsi di *Incendio*, fulmine, Implosione, *Esplosione* e *Scoppio* occorso ai locali del *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, è necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei *Beni Assicurati*, la *Centrale Operativa*, su richiesta dell'*Assicurato*, provvede ad attivare gli specialisti convenzionati. La prestazione opera per il recupero tempestivo dei beni assicurati coinvolti dal *Sinistro* e, quando necessario, il trasferimento con deposito temporaneo del *Contenuto* durante il periodo di inagibilità dei locali fino ad un massimo di 30 giorni.

La prestazione deve essere richiesta alla *Centrale Operativa* entro 48 ore dal verificarsi dell'evento. È compresa la riconsegna all'indirizzo del *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* dei beni oggetto delle operazioni di salvataggio e risanamento al termine dei lavori di ripristino dei locali. La prestazione opera fino alla concorrenza di € 1.000 per evento.

H. INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA

Se a seguito di *Furto, Incendio*, allagamento, *Esplosione* o *Scoppio*, oppure a seguito di *Infortunio* causato da uno *Scippo* o da una *Rapina* regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'*Assicurato* ha la necessità di riordinare i locali del *Fabbricato* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, la *Centrale Operativa* - compatibilmente con le disponibilità locali - provvede a inviare una collaboratrice domestica, tenendo il costo a carico di *Credemassicurazioni* fino a un massimo di 12 ore.

Tali prestazioni possono essere usufruite dall'*Assicurato* in moduli di 4 o 6 ore cadauna nelle fasce orarie diurne, con cadenza pianificata, per un arco temporale massimo di un mese.

Per l'attivazione della garanzia, l'*Assicurato* deve comunicare alla *Centrale Operativa* la propria necessità di usufruire della prestazione con 3 giorni di anticipo.

29 CHE COSA NON È ASSICURATO



29.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non presta le garanzie qualora l'evento sia conseguenza diretta o indiretta di:

- stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, trombe d'aria, uragani, *Alluvioni*, *Inondazioni* e altri sconvolgimenti della natura;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.



30 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI

30.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di *Franchigie*, *Scoperti* e *Limiti di Indennizzo* indicati nei punti precedenti della presente sezione.

ASSISTENZA BASE ARTICOLO 28.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
28.1.A	Invio di un fabbro o di un falegname	---	---	€ 500 per evento
28.1.B	Invio di un vetraio	---	---	€ 500 per evento
28.1.C	Invio di un idraulico	---	---	€ 500 per evento
28.1.D	Invio di un termoidraulico	---	---	€ 500 per evento
28.1.E	Invio di un elettricista	---	---	€ 500 per evento
ASSISTENZA PREMIUM ARTICOLO 28.2 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
28.2.A	Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici	---	---	€ 300 per evento (valido solo se garanzia già scaduta)
28.2.B	Trasporto elettrodomestici	---	---	€ 300 per evento
28.2.C	Pernottamento in albergo			€ 500 per evento
28.2.D	Rientro anticipato da un viaggio			€ 500 per evento (qualora l'Assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 km dal fabbricato assicurato)
28.2.E	Recupero del veicolo			€ 500 per evento (solo a seguito di "Rientro anticipato da un viaggio")
28.2.F	Proseguimento del viaggio			€ 500 per evento (per tornare sul posto, qualora l'Assicurato debba interrompere il viaggio ad oltre 50 km dal fabbricato assicurato)
28.2.G	Intervento di emergenza per salvataggio beni assicurati			€ 1.000 per evento e deposito temporaneo massimo di 30 giorni
28.2.H	Invio di una collaboratrice domestica			Massimo 12 ore (fruibili in moduli di 4 o 6 ore nell'arco di un mese)

Tutte le prestazioni della Sezione Assistenza possono essere erogate per un massimo di tre volte per ciascun tipo per annualità assicurativa.

Esempio

	A seguito del blocco della caldaia interviene un termoidraulico		
	Descrizione	Ammontare del danno	Limite di Indennizzo
	Invio di un termoidraulico	€ 700	€ 500

Il *Contraente* sarà tenuto a pagare € 200 all'artigiano intervenuto.



31 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

31.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni della Sezione Assistenza, l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di Polizza
- Il tipo di prestazione richiesta
- Il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Se l'Assicurato non ha contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Credemassicurazioni non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa. Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in Polizza, dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data dell'evento:

- giustificativi di spesa, in originale;
- descrizione dell'evento occorso;
- documentazione attestante l'evento, in originale.

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Se le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i Massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.

31.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

31.3 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Credemassicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle Condizioni di Assicurazione.

AREA NON ASSICURATIVA

Con l'acquisto della Polizza e finché la stessa è in vigore, Credemassicurazioni offre all'Assicurato la possibilità di accedere ad un network di artigiani e tecnici specializzati per usufruire, a tariffe agevolate, dei seguenti servizi.

Resta inteso che il servizio prestato da Credemassicurazioni si limita alla messa a disposizione, a favore dell'Assicurato, di un network di artigiani e tecnici specializzati che applicheranno, per i servizi di seguito descritti, delle tariffe agevolate il cui pagamento resterà ad esclusivo carico dell'Assicurato ed, inoltre:

- Le prestazioni saranno fornite direttamente dagli artigiani e/o dai tecnici specializzati che saranno gli unici responsabili nell'esecuzione delle relative attività;
- I corrispettivi relativi alle prestazioni saranno ad esclusivo carico dell'Assicurato che vi dovrà provvedere secondo gli accordi presi direttamente con gli artigiani e/o coi tecnici specializzati;
- Le informazioni relative ai costi delle singole prestazioni saranno fornite direttamente dagli artigiani e/o dai tecnici

specializzati a cui l'Assicurato si è rivolto.

Per essere messo in contatto con gli artigiani e/o i tecnici specializzati, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa* di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.



32 SERVIZI ABBINATI ALLA POLIZZA

32.1 SERVIZI

A. NETWORK ARTIGIANI

L'Assicurato può richiedere di essere messo in contatto con il network degli artigiani per eventuali attività da compiersi presso il *Fabbricato* assicurato e non già ricomprese nelle garanzie di *Polizza*.

B. Check-up GAS

L'Assicurato può richiedere di essere messo in contatto con un tecnico specializzato al fine di effettuare un check-up dell'impianto gas finalizzato a:

- Effettuare una prova di tenuta dell'impianto tramite apparecchiatura di misurazione omologata;
- Verificare l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi a gas.

C. Check-up ELETTRICITÀ

L'Assicurato può richiedere di essere messo in contatto con un tecnico specializzato al fine di effettuare un check-up dell'impianto elettrico dell'abitazione, di uno o più locali dell'abitazione o della pertinenza finalizzato a:

- Verificare la sicurezza dell'Impianto elettrico, l'idoneità dei carichi collegati e le modalità con cui sono collegati;
- Controllare lo stato d'uso dei materiali impiegati e se a norma; nello specifico: quadro elettrico, interruttori magnetotermici, cassette di derivazione, punti luce, punti prese, linea di terra, e, più in generale, tutti i componenti dell'Impianto elettrico, con verifica di idoneità e stato di conservazione.

D. Check up CONDIZIONATORI

L'Assicurato può richiedere di essere messo in contatto con un tecnico specializzato al fine di effettuare un check-up sull'impianto di condizionamento finalizzato a:

- Verificare lo stato di funzionamento dell'elettrodomestico, la pulizia e il livello di gas refrigerante;
- Effettuare eventuali trattamenti (es. anti batterico/anti legionella);
- Ricaricare del liquido refrigerante, se necessario.

E. Check-up CALDAIA

L'Assicurato può richiedere di essere messo in contatto con un tecnico specializzato al fine di effettuare un check-up sull'apparecchio gas finalizzato a:

- Controllo annuale generale delle condizioni di conservazione e di funzionamento dell'apparecchio gas.

33 CHE COSA FARE PER ATTIVARE I SERVIZI ABBINATI ALLA POLIZZA



33.1 MODALITÀ DI ACCESSO

Per essere messo in contatto con gli artigiani e/o i tecnici specializzati, l'Assicurato deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di *Polizza*
- Il tipo di servizio richiesto
- Il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui il servizio è richiesto.



Il sottoscritto Contraente propone a Credemassicurazioni la conclusione del contratto assicurativo alle condizioni riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

cognome e nome	e-mail	
indirizzo	codice fiscale	qualifica

Estremi della proposta

numero proposta	frazionamento	convenzione	
polizza sostituita	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)
vincolataria	data scadenza vincolo		indice ISTAT

Dati relativi all'abitazione assicurata

ubicazione (indirizzo, CAP, comune e provincia)		superficie calpestabile interna (mq)	
tipo abitazione	piano appartamento	utilizzo abitazione	età del fabbricato
cappotto termico	abitazione in legno lamellare	garage/box auto	impianto di allarme

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi;
- di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08967XUE0625), composto da: DIP Danni e DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac- Simile del modulo di Proposta di Assicurazione;**
- che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate è costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. A tale riguardo, si precisa che è ammessa la presenza di cappotto termico anche se realizzato in materiali combustibili. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- che il fabbricato è destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici;
- di accettare interamente le condizioni della presente proposta e le altre condizioni che formano il Contratto;
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro, fatto salvo diverse disposizioni, saranno accreditate sul conto corrente utilizzato per il pagamento del premio.

Il Contraente:

- conferma che le informazioni che servono a valutare le richieste ed esigenze assicurative per la conclusione del Contratto e l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta;**
- prende atto che la polizza decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Credemassicurazioni abbia la certezza del pagamento e termina alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione).

Il Contratto è concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'accettazione della presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

Dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto PROTEZIONE CASA By Credemassicurazioni in formato digitale anche attraverso i canali telematici presenti sul sito internet di Credemassicurazioni o dell'Intermediario. Dichiaro di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione di questa proposta. Resta ferma la possibilità di chiedere la documentazione cartacea gratuitamente.

Non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto PROTEZIONE CASA By Credemassicurazioni in formato digitale. Dichiaro di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale.

firma Contraente



Contraente	
cognome e nome	e-mail

Estremi della proposta			
numero proposta	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)

LA TUA PROTEZIONE		prescelto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
FABBRICATO	BASE	somma assicurata fabbricato	massimale ricorso terzi		
	PREMIUM				
	FOTOVOLTAICI	somma assicurata fotovoltaici			
	RISCHIO LOCATIVO	massimale			
CONTENUTO	BASE	somma assicurata contenuto			
	PREMIUM				
CATASTROFI NATURALI	TERREMOTO	somma assicurata fabbricato	somma assicurata contenuto		
	ALLUVIONE	franchigia fabbricato	franchigia contenuto		
FURTO	BASE	somma assicurata furto			
	PREMIUM	somma assicurata scippo			
	FOTOVOLTAICI	somma assicurata fotovoltaici			
RC	VITA PRIVATA	massimale vita privata			
	PROPRIETÀ DI FABBRICATI	massimale proprietà di fabbricati			
TUTELA LEGALE	BASE	massimale tutela legale			
	PREMIUM				
ASSISTENZA	BASE				
	PREMIUM				

note

Premio totale
(ad esclusione dei premi aventi per oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo della Sezione Catastrofi Naturali e dei premi delle garanzie delle Sezioni Tutela Legale e Assistenza, l'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio annuo di cui costi a carico del Contraente parte dei costi riconosciuta all'Intermediario (in valore assoluto e in percentuale)			
firma Contraente			



**Contraente**

cognome e nome	e-mail
----------------	--------

Estremi della proposta

numero proposta	data emissione	decorrenza (gg, ora)	scadenza (gg, ora)
-----------------	----------------	----------------------	--------------------

AVVERTENZA

Credemassicurazioni ricorda che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti relative alle informazioni necessarie per attivare il contratto possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente gli articoli sotto indicati presenti nelle "Condizioni di Assicurazione", che sono parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente; art. 1.2 - Aggravamento del rischio; art. 2.1 - Caratteristiche del fabbricato; art. 2.2 - Rischi non assicurabili; art. 3.3 - Tacito rinnovo della polizza; art. 3.4 - Sostituzione di polizza; art. 3.5 - Cambio di prodotto da Protezione Casa/Polizza Casa a Protezione Casa by Credemassicurazioni; art. 4.2 - Disdetta della polizza; art. 4.4 - Cessazione della polizza; art. 5.1 - Pagamento del premio; art. 5.2 - Indicizzazione del contratto; art. 6.1 - Dove vale la copertura; art. 8.1 - Controversie; art. 8.4 - Trasloco;

SEZIONE FABBRICATO E CONTENUTO -> art. 11.1 - Rischi esclusi; art.12.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;

SEZIONE CATASTROFI NATURALI -> art. 14.1 - Rischi esclusi; art.15.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti;

SEZIONE FURTO -> art. 16.5 - Mezzi di chiusura dei locali; art. 17.1 - Rischi esclusi; art. 18.1 - Limiti di indennizzo e scoperti;

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - SEZIONI FABBRICATO E CONTENUTO, CATASTROFI NATURALI, FURTO -> art. 19.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 19.5 - Determinazione del danno; art. 19.6 - Assicurazione parziale - Deroga alla regola proporzionale; art. 19.9 - Recupero dei beni rubati;

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE -> art. 21.1 - Rischi esclusi; art. 22.1 - Limiti di indennizzo e franchigie; art. 23.1 - Obblighi in caso di sinistro;

SEZIONE TUTELA LEGALE -> art. 25.1 - Rischi esclusi; art. 26.1 - Limiti di indennizzo; art. 27.1 - Obblighi in caso di sinistro; art. 27.5 - Quando sono coperti i sinistri;

SEZIONE ASSISTENZA-> art. 29.1 - Rischi esclusi; art. 30.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti; art. 31.1 - Obblighi in caso di sinistro.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il pagamento del premio è previsto all'atto della firma di questo modulo di Proposta ed è corrisposto a Credemassicurazioni in un'unica soluzione o mensilmente così come indicato nell'art. 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario.

luogo e data	intermediario
--------------	---------------

cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri



Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Protezione Casa by Credemassicurazioni – Denuncia di sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di **spedire tutta la documentazione richiesta**. Se preferisci, **puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata** disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario da cui hai acquistato la tua polizza.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

Dati del contraente		
cognome e nome		data di nascita
indirizzo completo		partita iva/codice fiscale
indirizzo mail		numero di telefono
Dati della polizza assicurativa		
numero di polizza	filiale	nome del tuo gestore
Denuncia di sinistro		
data e ora di accadimento		luogo di accadimento
breve descrizione di cosa è accaduto		
GARANZIE CHE VUOI ATTIVARE (ti ricordiamo che sono attive solamente le garanzie che hai acquistato e che sono indicate nel modulo di accettazione della proposta)		

Incendio

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, onda sonora determinata da aeromobili
- Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato né in suo uso o servizio
- Fumi, gas e vapori
- Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Spargimento combustibile conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento
- Dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice
- Fissi e infissi asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto

...segue

Danni (Ricorso) a terzi da incendio

- Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di tua proprietà o da te detenute
-

Eventi Socio-Politici

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo
 - Guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto
-

Cristalli

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

- Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato o del contenuto
-

Eventi Atmosferici

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Vento e grandine
 - Sovraccarico neve
 - Bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui ai punti precedenti
-

Fenomeno Elettrico

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Derivante dagli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale o occlusione degli stessi
 - Gelo che ha provocato lesioni agli impianti di cui sopra
 - Conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato;
 - Derivante da occlusioni, verificatesi in pluviali e grondaie del fabbricato, esclusivamente se provocate da neve o grandine;
 - Verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di trabocco o rigurgito della rete fognaria;
 - Conseguente a rottura accidentale di apparecchi domestici, compresi i relativi raccordi, presenti nel fabbricato.
-

Rischio locativo

- Danni materiali e diretti causati al fabbricato tenuto in locazione provocati da incendio, esplosione e scoppio.
-

...segue

Danni a impianto fotovoltaico e/o solare termico

Indicare probabile causa:

- Incendio, fulmine, scoppio
- Danni a terzi da incendio, esplosione e scoppio degli impianti assicurati
- Eventi Socio-Politici
- Eventi Atmosferici – Vento e grandine
- Eventi Atmosferici – Sovraccarico neve
- Fenomeno elettrico
- Spargimenti di acqua
- Gelo
- Furto

Terremoto

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Alluvione, Inondazione, Bombe d'acqua

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Furto

Indicare probabile causa:

- Furto o rapina del contenuto dell'abitazione
- Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari
- Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina
- Scippo, rapina, furto con destrezza verificatisi all'esterno dell'abitazione

RC Vita Privata

- Danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale nell'ambito della vita privata del contraente e del suo nucleo

RC Proprietà di Fabbricati

- Danni involontariamente provocati dall'assicurato a terzi in conseguenza di un fatto accidentale ricollegabile alla qualità di proprietario di fabbricato

data

firma leggibile

Per la Sezione Tutela Legale (Tutela Legale Base e Premium)

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

- Telefono centralino: 045.8290411
 - Mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
-

Per la Sezione Assistenza (Assistenza Base e Premium)

L'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991

DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566

COMUNICANDO:

- Generalità
 - Numero di polizza
 - Tipo di assistenza richiesta
 - Il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta
-